



Ristrutturazione del debito del consumatore d.lgs n.14/2019 in attuazione della Legge 155
Organismo di Composizione della Crisi A.P.S. Presidium Debitores – Somma Vesuviana (NA)

TRIBUNALE DI NOLA
UFFICIO DEL PROCESSO CRISI DI IMPRESA
DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEL CONSUMATORE
-ex 67-68 C.C.I.I. del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14-
Relazione del Gestore della Crisi
ex art. 68 co.3 C.C.I.I.

Debitore

- sig.ra **De Falco Rosa** nata il 01.10.1978 a Napoli (NA) c.f. **DFLRS078R41F8390** residente in Pomigliano d'Arco via Udine n. 17;

Assistente Legale

- avv. **Valentina Centonze** (CF. CNTVNT79P53F839Z) iscritta all'Albo Avvocati Nola al n. 4758 del 3/12/12 , con cui elettivamente domiciliata in Acerra (Na) Via Luigi Vanvitelli n. 3, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatonola.it, in virtu' di mandato in calce al Ricorso per l'ammissione alla procedura in via principale di esdebitazione dell'incapiente nonché in subordine di ristrutturazione del debito del consumatore;

Gestore della Crisi

- Organismo di Composizione della Crisi A.P.S. *Presidium Debitores* – Somma Vesuviana (NA) in persona del referente sig. Roberto Eduardo nonché del nominato Gestore della Crisi Avv. **Giovanni De Vivo** (C.F. DVVGNN84C12F839D) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nola con studio in Marigliano (Na) al Corso Umberto I n.ro 529 p.e.c.: giovanni.devivo@processonline.legalmail.it;

Premessa

Il sottoscritto Avv. Giovanni De Vivo (C.F. **DVVGNN84C12F839D**) iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nola con studio in Marigliano (Na) al Corso Umberto I n.ro 529 pec giovanni.devivo@processonline.legalmail.it veniva nominato (**All. 1**) dall'Organismo di Composizione della Crisi A.P.S. *Presidium Debitores* – Somma Vesuviana (NA)- quale professionista incaricato al fine di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi¹ (**All. 1**) nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovraindebitamento per il ricorso e la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 ss CCII, richiesta da:

De Falco Rosa nata il 01.10.1978 a Napoli (NA) c.f. DFLRS078R41F8390 residente in Pomigliano d'Arco via Udine n. 17.

- Dichiarazione di terzietà ed indipendenza
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 della C.C.I.I;
- non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

¹ Nomina OCC e accettazione;

- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè il Debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è già stato esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Lo scopo del presente incarico è quello di:

- 1. predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d. fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e. fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore

all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

- **Competenza per territorio ex art. 27, co 2 e 3 CCII-**

Competente per territorio a ricevere la domanda è il **Tribunale di NOLA** nel cui circondario l'istante ha il centro degli interessi principali, **c.d. COMI** che si presume coincida per la persona fisica esercente attività d'impresa e per la persona fisica non esercente l'attività d'impresa con la residenza o il domicilio [art. 27, 3 co lett. a - b CCII]. Come già detto, il debitore ha sia la residenza che il domicilio fiscale in Pomigliano D'Arco dove risiede da oltre un anno alla via alla via Udine n. 17² (All.2).

- La domanda come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione³;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore⁴;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni⁵;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni⁶;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di **POMIGLIANO D'ARCO**;
- certificato di matrimonio;
- sentenza di separazione e sentenza di divorzio;
- certificato di nascita della prole;
- certificato casellario giudiziale e carichi pendenti⁷;

² certificato residenza storico della De Falco Rosa;

³ autocertificazione De Falco elenco creditori;

⁴ Autocertificazione inventario De Falco;

⁵ Autocertificazione De Falco atti di straordinaria amministrazione;

⁶ Dichiarazioni 7/30 De Falco anno 2022-2023-2024-;

⁷ Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti;

- Inoltre, è stata esaminata la seguente documentazione versata a corredo della domanda ex art. 39 CCII

Allegata alla domanda di ristrutturazione dei debiti della sig.ra **De Falco Rosa** vi è la documentazione elencata di seguito, ed utilizzata dallo scrivente per le verifiche di legge e per la presente relazione, unitamente alla documentazione ricevuta dai creditori ed estratta dalle banche dati pubbliche con l'autorizzazione del Debitore:

- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e oltre, presenti nel cassetto fiscale di Agenzia delle entrate (cfr. **All.6 a All. 6.2.**);
- estratti c/c bancario⁸ n. **1003948831 (All.8 a All.8.10)** da dicembre 2019 a gennaio 2025 acceso presso BANCO POSTA su cui viene accreditato mensilmente lo stipendio nonché su cui mensilmente viene addebitato i Rid delle rate della cessione del quinto e della carta di credito;
- estratti della carta di credito revolving DEUTSCHE BANK (**All.66**);
- Centrale rischi di Banca d'Italia⁹ (**All.9**), Crif¹⁰ (**All.10**), Mettinconto¹¹ (**All.11**), visura protesti¹² (**All.12**), visura nominativa storica ACI¹³ (**All.13**), visura CAI¹⁴ (**All.14**), visura ispezione ipotecaria sul tutto il territorio nazionale¹⁵ (**All.15**);
- L'OCC ha fatto richiesta ai creditori compreso gli enti locali, di precisare i crediti da essi vantati nei confronti del Debitore;

In relazione alle fattispecie *de qua* lo scrivente dichiara di essere terzo ed indipendente e di essere in possesso dei requisiti di cui **all'art. 2 co 1 lett. o) CCII**

- **Comunicazioni ed attività istruttorie effettuate**

- Lo scrivente professionista incaricato ha provveduto ad eseguire nei termini di legge le relative comunicazioni ed a svolgere le seguenti attività istruttorie:
- Esame del ricorso avanzato dal debitore e rispettivi allegati;
- Richiesta degli estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER);

⁸ estratti c/c bancari della sig.ra De Falco Rosa;

⁹ report centrale rischi Banca D'Italia De Falco Rosa;

¹⁰ crif De Falco Rosa;

¹¹ visura mettinconto De Falco Rosa;

¹² visura protesti De Falco Rosa;

¹³ visura nominativa ACI De Falco Rosa;

¹⁴ Visura CAI De Falco Rosa;

¹⁵ Visura ispezione ipotecaria sul territorio Nazionale;

- Richiesta ed esame delle visure catastali ed ipotecarie;
- Richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico PRA;
- Richiesta ed esame visura protesti;
- Accesso cassetto fiscale del debitore stante l'autorizzazione dello stesso concessa;
- Verifica di pendenza procedure esecutive immobiliari in corso;
- Verifica di assenza di esecuzioni mobiliari in corso;
- Esame ultime dichiarazioni fiscali presentate per gli anni d'imposta 2018 – 2023;
- Richiesta carichi presso agenzia delle entrate, agenzia entrate riscossioni, uffici fiscali ed enti locali competente sulla base dell'ultimo domicilio del debitore;
- Esame e analisi degli estratti conto corrente bancari;

- **Preliminarmente**

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 CCII co.3, in ragione della proposta di ristrutturazione del debito del consumatore ai sensi dell'art. 68 co.1 CCII, il cui obiettivo è quello di esporre una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Sig.ra Rosa De Falco in ossequio alla normativa vigente.

Pertanto, lo scrivente è chiamato a relazionare sulla domanda di ristrutturazione del debito del consumatore e, dunque, la situazione personale, economica e finanziaria circa la fattibilità del piano proposto e analizzerà le questioni ritenute rilevanti ai fini di accesso alla procedura ovvero evidenzierà atti in frode posti in essere dalla proponente.

000000

Prima di ogni altra ricostruzione della storia lavorativa, della storia della debitoria maturata dalla proponente lo scrivente Gestore non può esimersi dal tratteggiare quanto emerso nell'ambito dell'interrogatorio formale.

Di certo il compito del Gestore è quello di relazionare l'attendibilità del piano proposto, l'ammissibilità della proposta sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo ma, nel caso di specie, lo

scrivente non può, non rappresentare, a questo Tribunale, quanto dolore personale è emerso dalla proponente in sede di interrogatorio formale¹⁶.

De Falco Rosa, donna, madre e lavoratrice, educata secondo principi Cristiani, ha sempre coltivato il sogno della propria realizzazione attraverso la famiglia, il marito ed i figli e secondo tali principi si è sentita inadeguata, incapace, fallita in seguito alla fine del proprio matrimonio sul quale aveva investito le proprie aspettative di felicità. Un'inadeguatezza come donna che si è vista abbandonare di punto in bianco dal proprio marito, per una relazione extraconiugale, un'inadeguatezza come madre che stante la totale assenza dell'ex marito nella crescita della prole ha dovuto tirar fuori la forza per compensare l'assenza del padre nella percorso di crescita della prole, un'inadeguatezza come essere umano sola ha dovuto fronteggiare un duplice tumore diagnosticato nell'anno in cui il marito decise di abbandonarla, insomma, una vita che l'ha vista costretta ad affrontare e a provare a risolvere le maglie intrise di incertezze rispetto al divorzio, alla cresciuta di un bimbo piccolo, alla salute ed in ultimo, ma non per ordine di importanza alle difficoltà economiche. Eventi questi che hanno suscitato nella stessa un sentimento di rabbia nei suoi stessi confronti che non si è perdonata per molti anni che le ha inibito la possibilità di ricrearsi una vita. Queste le dichiarazioni della proponente: *“Tuttavia nel mese di maggio del 2008 il mio ex marito, dopo 7 mesi dalla sottoscrizione del contratto di mutuo, lasciava me e mio figlio senza che io potessi minimamente pensare che avesse un'altra relazione. Dunque, provai ad impegnarmi ad avallare la rata di mutuo atteso che in quel tempo avevo un bimbo di due anni e con l'aiuto dei miei familiari provai a andare avanti posto che il mio ex marito si disinteressò sia di nostro figlio sia della casa sia del mutuo. Nel periodo breve e subito dopo l'abbandono di mio marito, a memoria nel dicembre del 2008, dovetti lasciare il lavoro atteso che mi diagnosticarono un tumore alla tiroide per cui mi sono sottoposta ad intervento chirurgico nonché a terapie. Successivamente a tale patologia ho dovuto affrontare, a distanza di 5 mesi dall'esportazione della tiroide, anche l'esportazione delle colecisti atteso che nel maggio dell'anno 2009 mi diagnosticarono altro tumore. Per queste ragioni non sono riuscita più a pagare il mutuo da sola ed ho pensato alla mia salute e a mio figlio accuditi dai miei genitori posto che nelle more delle patologie mi trasferii a casa loro. Per queste ragioni ho visto i miei sogni svanire allorquando la Banca mise in vendita esecutiva l'immobile e mi spossessarono di ogni bene”*.

Tuttavia, nell'anno 2011, dopo un periodo di estrema difficoltà, la proponente inizia a guardare nuovamente la vita con occhi diversi ed incontra un altro compagno con il quale prova a costituire un nuovo focolaio di amore tanto che nell'anno 2012-2013 inizia un percorso di convivenza e in

¹⁶ verbale di interrogatorio formale della De Falco;

costanza di questa relazione *more uxorio* nacque in data **16.09.2014** il piccolo Andrea oggi di anni 10. Pur tuttavia gli eventi della vita della proponente si ripetono, allorquando, nell'anno 2024, il nuovo compagno lascia la **De Falco** atteso che aveva instaurato un'altra relazione. Anche questa storia per la proponente finisce e l'ex compagno a mezzo lettera le chiede la restituzione di somme che aveva sostenuto nel periodo di convivenza. Più precisamente le venivano richieste a mezzo lettera di costituzione¹⁷ (**All.17**) in mora la restituzione di **euro 15.500,00** (circa il pagamento degli arredi di casa, delle spese dentistiche della proponente, del 100% della festa dei 18 anni del primo figlio con l'ex marito, del 50% delle spese della comunione), pertanto la proponente presa dallo sconforto e non sapendo come fare nell'anno 2024 ricorse al credito per la restituzione delle somme richieste. Allo stato la proponente è una donna provata con grandi difficoltà economiche con un bimbo minore da crescere ed un giovine diciottenne che desidera intraprendere un percorso universitario.

• **Situazione Familiare -Identità del ricorrente e dei familiari conviventi-**

La proponente, sig.ra **De Falco Rosa**, nata il 01.10.1978 a Napoli (NA) c.f. **DFLRSO78R41F8390** residente in Pomigliano d'Arco via Udine n. 17 si coniugava in data 07.09.2005¹⁸ (**All.18**), in regime di comunione dei beni, con il : _____ e da questo matrimonio in data 11.07.2008 nasceva il piccolo Vito¹⁹ (**All.19**), oggi maggiorenne in percorso scolastico. Tuttavia suddetto rapporto coniugale terminava in data **23.09.2009** con separazione coniugale²⁰ (**All.20**) e conseguentemente in data 31.04.2014 con sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario²¹ (**All.21**) entrambe rese dal Tribunale di Nola. Successivamente, la De Falco ha contratto una convivenza *more uxore* con il sig. _____ da questo rapporto nasceva, in data 16.09.2014, il piccolo Andrea oggi minorenne.

• **Storia lavorativa della proponente/sovraindebitato-**

Dalla documentazione allegata al ricorso della proponente, estratto previdenziale²² (**All.22**), lo scrivente deduce che la **De Falco Rosa** ha sempre svolto attività lavorativa e più precisamente dal **1998 al 2009 ha svolto lavoro** con contratto part time presso **POS]** _____ poi sempre nel periodo indicato con contratto part-time presso la _____ e la _____

¹⁷ lettera di costituzione in mora;

¹⁸ **certificato di matrimonio;**

¹⁹ certificato di stato di famiglia;

²⁰ Sentenza di omologa di separazione consensuale anno 2009 Tribunale di Nola;

²¹ Sentenza di divorzio n. 978/2014 pubblicata il 31.03.2014 Tribunale di Nola;

²² estratto previdenziale De Falco Rosa;


€ _____ azienda per cui ha lavorato fino al 2009 allorquando dovette licenziarsi per ragioni di salute. Successivamente, nell'anno 2011, veniva riassunta da **POSTE ITALIANE SPA** sempre con contratto part-time trasformato, poi, in contratto a tempo indeterminato²³ (All.23).

Per queste ragioni la redditualità della proponente nell'ambito storia lavorativa ha assunto delle oscillazioni decrescenti e crescenti che si possono riassumere, attesa l'analisi dell'estratto previdenziale nel modo che segue:

- Redditi

	Impiego Reddito Anno 2009	Impiego Reddito Anni 09/2010	Impiego Reddito Anno 2011	Impiego Reddito Anno 2021	Impiego Reddito Anno 2022	Impiego Reddito Anno 2023	Impiego Reddito Anno 2024
Debitore: ROSA DE FALCO	7.257,75	00,00	13.222,00	18.906,83	20.943,18	20.246,86	21.315,87
Altro Reddito	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Totale	0	00,00	00,00	18.906,83	20.943,18	20.246,86	21.315,87

- Di seguito il grafico dei redditi annuali delle annualità esaminate:




La proponente oltre alla documentazione fiscale degli ultimi tre anni ha allegato al ricorso anche la buste paga dall'01.01.2024 al 31.12.2024²⁴ (All.24). Lo scrivente Gestore dalla disamina delle stesse deduce che i redditi della proponente non hanno alcun incremento in *bonis* mensile essendo, la retribuzione mensile *de qua* suscettibile di un *pluris*, allorquando l'azienda le permette di effettuare qualche ora di straordinario ma in ogni caso risulta un trattamento retributivo in busta paga di **euro 1.567,30 mensili x13 mensilità**.

²³ contratto di lavoro a tempo indeterminato Poste Italiane Spa:

²⁴ Buste paga anno 01.01.2024 al 31.12.2024:

Dunque i redditi mensili e, annuali, hanno una costanza nel tempo e nello spazio tali da non poter evadere la debitoria assunta.

-Di seguito il grafico circa il calcolo in media ponderata delle mensilità reddituali dal 01.01.2024 al 31.12.2024



- **Esposizione della situazione debitoria -Elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute-**

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere la relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in cui è stato ricostruito l'attivo ed il passivo del debitore in maniera tale da permettere all'Organo Giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Pertanto lo scrivente, di seguito, analizzerà i fatti che hanno comportato lo stato di sovraindebitamento della proponente.

Nel corso del matrimonio contratto con il sig. . lo stesso chiedeva mutuo ipotecario per acquisto prima casa, tuttavia, l'Istituto di Credito (già SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA) oltre all'ipoteca sull'immobile chiedeva anche la sottoscrizione del mutuo della proponente a garanzia per l'erogazione che, in quel tempo, era impiegata presso un'azienda²⁵ (AII.25) come segretaria (e godeva di un trattamento retributivo mensile di

²⁵ estratto contributivo della De Falco Rosa;

circa euro 1.000,00 -diconsi mille/00- (cfr. All.25) e, pertanto, in data 17.09.2007 l'ex coniuge della proponente, sig. _____ e la stessa **De Falco Rosa** sottoscrivevano con **SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA**, a rogar dott. Vincenzo Pulcini, mutuo ipotecario di cui al repertorio n. **45341 raccolta n. 9577²⁶** (All.n.26) per l'acquisto dell'immobile sito in Pomigliano D'Arco al Corso Vittorio Emanuele n. 35 al piano 1 e contrassegnato al foglio 16, particella 553, subalterno 1 categoria A/4 classe 4m vani 3 rendita **euro 185,92** e per la somma complessiva di **euro 150.000,00 (diconsi centocinquantamila/00)** con un piano di ammortamento di **360** rate oltre il periodo di pre-ammortamento il cui importo mensile era pattuito per **euro 884,91** mensile con decorrenza dal **01.12.2007**.

Per gli eventi innanzi descritti il sig. Negrelli, marito della De Falco, nel mese di marzo 2009 abbandonava il tetto coniugale e, dunque, abbandonava la moglie ed il figlio concedendo, in sede di accordi di separazione, alla De Falco ed al figlio il possesso dell'immobile fino dal **31.12.2012** (cfr. All.20 pag. 4). Tuttavia, l'ex coniuge fine da subito si disinteressò del pagamento delle rate del mutuo dallo stesso anno in cui la proponente, a causa di patologie diagnosticate nell'anno 2009 dovette lasciare sia il lavoro sia la casa data in godimento dall'ex marito fino al **31.12.2012** trasferendosi a casa dei propri genitori per sottoporsi ad interventi chirurgici²⁷ (All.27-27.1). Cionostante, la proponente fece fronte, con l'aiuto della propria famiglia, al pagamento di alcune rate di mutuo ma non riuscì tuttavia ad adempiere il pagamento dell'intero debito contratto.

In ragione dell'inadempimento del Negrelli e della proponente l'Istituto bancario notificava in data **22.05.2015** atto di precetto²⁸ (All.28) e, successivamente, promuoveva azione di pignoramento immobiliare²⁹ (All.29) i cui effetti hanno parzialmente soddisfatto la Creditrice che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante **n. 2502015 R.G.E – TRIB. NOLA-G.E. Dott.ssa Guardasole Roberta-**, ha acquisito, per l'effetto della vendita³⁰ (All.30) all'asta dell'immobile, la somma di **euro 32.562,27** come da piano di riparto³¹ del **03.10.2019** (All.31).

Pertanto a conclusione della procedura il G.E. depositava il decreto di trasferimento³² (All.32) recante **n. c 515/19 rep. 157/2019** dell'immobile *de quo*. Tuttavia, la procedente -Banca creditrice-, avendo soddisfatto solo **parzialmente** le proprie ragioni, a distanza di anni, cedeva il credito in

²⁶ copia contratto mutuo ipotecario;

²⁷ cartelle cliniche della De Falco Rosa;

²⁸ atto di precetto ITAL FONDIARIO dell'08.06.2015;

²⁹ pignoramento immobiliare;

³⁰ bando vendita all'asta;

³¹ Piano di riparto definitivo proc. Esecutiva immobiliare n. 250/2015 R.G.E Trib. Nola- dott.ssa Guardasole;

³² decreto di trasferimento n. c 515/19 rep. 157/2019;

favore della cessionaria . **che, in data 24.09.2024,** notificava atto di precetto³³ (All.33), alla **De Falco Rosa**, per la somma complessiva di **euro 173.689,02** credito per differente rispetto alla sorta già goduta in costanza di esecuzione immobiliare. Sul punto si precisa che tale atto veniva notificato alla proponente quale garante del sig. Negrelli obbligato principale nel contratto di mutuo ed intestatario dell'immobile. Tuttavia, quest'ultimo, all'indomani della sentenza di divorzio, dichiarava di essere stato licenziato, ragion per cui non solo non effettuava i pagamenti circa le rate del mutuo a scadere ma, anche, si disinteressava, ora per allora, di rimettere il mantenimento della prole (se non con rari bonifici) in favore della **DE FALCO** che essendo garante del mutuo e con un regolare contratto di lavoro - **POSTE ITALIANE** - risulta essere attualmente l'unico soggetto aggredibile.

Per tale importo la De Falco documenta a questo Gestore di aver provato per il tramite di un procuratore una transazione con **inoltrando una proposta transattiva di euro 150,00 mensili** tuttavia tale proposta veniva rigettata³⁴ (All.34) con l'espressa denuncia della creditrice di operare un pignoramento dello stipendio.

Ma sulla storia della debitoria assunta della proponente bisognerà fare un passo indietro per capire gli eventi che si sono succeduti tra settembre, ottobre e novembre 2024.

In data 16.09.2024 l'ex compagno della De Falco, tale sig. Piccolo Vincenzo, per il tramite di un suo legale inviava una lettera di costituzione in mora (cfr. All.17) per la restituzione delle somme di **euro 15.500,00** che lo stesso, in costanza di convivenza, aveva versato in favore della proponente.

Più precisamente reclamava la restituzione delle seguenti somme

1. **euro 1.000,00 pari al 50%** ³⁵ (All.35) che questi aveva versato per il pagamento del ricevimento per la comunione del figlio Andrea;
2. **euro 1000,00** per la festa del diciottesimo compleanno del Negrelli Vito figlio della De Falco;
3. **euro 5.500,00**³⁶ (All.36) per l'acquisto degli arredi della casa di convivenza lasciati in godimento della De Falco;

³³ Atto di precetto notificato ARIZONA SPV srl in data 24.09.2024;

³⁴ rigetto proposta transattiva ARIZONA SPV SRL;

³⁵ ricevuta ricevimento comunione di Piccolo Andrea;

³⁶ ricevuta pagamento arredi cucina;

4. **euro 8.250,00** per il pagamento di operazione odontoiatriche³⁷ (All.37) che aveva versato in favore della De Falco. Pertanto la proponente veniva condizionata ad effettuare un accesso al credito cedendo il quinto dello stipendio.

Sulla scorta di tale richiesta la De Falco in data **01.10.2024** chiedeva alla _____ erogazione di liquidità a debito attraverso contratto di cessione del quinto recante **n. 2743115³⁸** (All.38) e per le somme liquidate sul c/c di **euro 22.949,53** ma per la **somma complessiva ceduta di euro 31.200,00 comprensiva di interessi complessivi pari ad euro 8.250,47** con un piano di ammortamento di **euro 260,00** mensile e per 120 mesi, **TAN al 6,45% - TAEG al 6,64%**. Suddette somme venivano impegnate dalla stessa nel mese di ottobre 2024 per il versamento in un'unica soluzione di **euro 15.500,00** in favore del sig. Piccolo Vincenzo ed a riprova di ciò la proponente allega al ricorso estratto c/c bancario dei bonifici effettuati ³⁹ (All.39 pag. 10/11 movimentazione).

Le somme per differenza erogate dalla _____ venivano trattenute dalla proponente per il tramite di n. 2 assegni circolari (**n. 0373681175- n. 0373681176**) per l'istruzione del figlio primogenito intestati allo stesso⁴⁰ (All.40) per consentirgli di seguire un percorso universitario successivamente al conseguimento della maturità nell'anno **2025**.

Pertanto, la De Falco con il predetto contratto di cessione del quinto ben pensò di saldare le richieste dell'ex e di garantire un minimo di istruzione al figlio maggiorenne.

Tuttavia la situazione precipitò allorquando, e, contestualmente, ai pagamenti suddetti l'ARIZONA SPV le notificava l'atto di precetto.

Dall'esame della Crif, della Mettincanto, lo scrivente ha riscontrato che la De Falco, nel corso degli anni ha contratto altro finanziamento di piccolo importo che allo sato risulta estinto.

Più precisamente il finanziamento innanzi indicato è il seguente:

- _____ contratto n. **000012257753** data inizio il **04/04/2013** con rata mensilizzata di euro **19,00 per n. 30** estinto in data **29/12/2015**.

Alla luce di quanto innanzi per suddetta posizione risultano le seguenti posizioni debitorie in corso:

³⁷ ricevute spese odontoiatriche;

³⁸ Contratto di cessione del quinto n. 2743115;

³⁹ Quietanza di bonifico bancario in favore del sig. Piccolo Vincenzo;

⁴⁰ assegni circolari;

• **Tabella 1: Elenco dei Creditori e Riassunto situazione debitoria ex art. art. 67 co 2 lett. a), CCII**

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
Mutuo chirografario n.	Euro 173.690,20	84,63%	Euro 884,91	77,29%
Cessione del quinto Chirografaria	Euro 30.160,00	14,62%	Euro 260,00	22,71%
Carta di credito - tutte	Euro 1.400,94	0,76%	Euro 100,00	0,00%


Lo scrivente, sulla scorta della disamina della debitoria maturata dalla proponente nel corso degli anni, ha inteso formulare anche una griglia circa l'incidenza delle singole rate dei finanziamenti sulla retribuzione mensile della proponente. Sul punto lo scrivente ha ipotizzato il rapporto rata reddito del mutuo sulla retribuzione della proponente al tempo in cui veniva stipulato il contratto nonché ha ipotizzato l'incidenza della stessa rata se ad oggi vi fosse un regolare adempimento dell'ammortamento del mutuo.

Tuttavia la risposta risulta in entrambi i casi negativa circa il rapporto rata reddito ora per allora.

• **Tabella- riepilogativa-**

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
17/09/2007	Mutuo chirografario n.		Euro 884,91	1.000,00	88,49%
				1.500,00	78,80%
10/02/2016	Carta di credito – revolving n. 542532*****334	2 F	Euro 100,00	1.500,00	88,80% Per comb. Disp Rata mutuo e rata revolving
01/10/2024	Cessione del quinto Chirografaria		Euro 260,00	1.500,00	17,33% sullo stipendio ma al 100%100 in comb. Disp. Sul cumulo di rate e debitoria.

Sulla scorta della documentazione a supporto del ricorso e della proposta risulta incontrovertibilmente che il debito residuo totale accertato è pari a € 206.442,90, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.144,91



Indi per cui il rapporto rata debito, volendo ipotizzare un regolare piano di ammortamento comporterebbe un coefficiente in negativo maggiore del 100%100 del reddito mensile.



Con la domanda, il Debitore ha fornito l'elenco dei creditori attuali con l'indicazione del domicilio digitale nonché la documentazione in suo possesso relativa alle obbligazioni pendenti a suo carico al fine di consentire alla scrivente di verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, per redigere la relazione sul punto e fornire al Tribunale e, al ceto creditorio, tutti gli elementi necessari affinché il primo decida in merito all'ammissibilità della domanda e del piano ed i secondi siano edotti per formulare eventuali osservazioni in ordine ai crediti da essi vantati. L'elenco dei creditori con i relativi importi, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione dichiarati dal Debitore nella domanda e nel piano ed accertati dalla scrivente a mezzo richiesta di cartolarizzazione effettuata al recapito digitale degli stessi, è ripreso e riepilogato nella tabella seguente.

A seguito della comunicazione art. 68 4 co, CCII hanno precisato il credito i seguenti Istituti Finanziari

- **FINACIT SPA** per la cessione del quinto⁴¹ (All.41);
- **Deutsche Bank** per credito a consumo carta revolving⁴² (All.42);
- **Agenzia delle Entrate della Riscossione** non risultano esposizioni debitorie⁴³ (All.43);

Non ha inteso rispondere

⁴¹ precisazione del credito FINACIT SPA

⁴² Precisazione del credito Deutsche Bank;

⁴³ Precisazione del credito ADER assenza di carichi debitori;

➤

➤ Comune di Pomigliano D'Arco,

➤ Regione Campania seppur ritualmente interrogate dallo scrivente⁴⁴(All.44).

• **Circa i rapporti di c/c bancario della proponente**

- titolare di conto corrente bancario n. **1000/8075** aperto con l'Istituto di credito POSTE ITALIANE SPA filiale di Pomigliano d'Arco, con saldo al 11.03.2025 di euro **63,11⁴⁵** (All.45).

Dalla documentazione versata in atti e dagli accertamenti svolti dallo scrivente, non risultano margini di inquadramento circa la condotta del proponente di atti in frode e ciò in relazione alle ragioni oggettive.

La disamina degli estratti di c/c bancario e degli estratti della carta di credito revolving (cfr. All.66), determina quanto lo scrivente deduce, la proponente ha sempre condotto una vita di sacrificio per la famiglia tale da escludere **senza se e senza ma** la configurazione di condotte tali da escludere colpa lieve o grave. Suddette deduzioni risultano essere la *consecutio temporis* finanziaria circa l'analitica ricostruzione del credito al consumo concesso dagli enti Finanziatori.

Come emerge dagli estratti di c/c bancario nell'anno 2021 la proponente ha chiesto alla propria azienda un anticipo del TFR. Le ragioni di suddetta anticipazione sono da rintracciare nell'ennesimo momento di difficoltà che la stessa ha dovuto affrontare. In quell'anno, infatti, il padre della proponente si ammalava di cancro polmonare per cui la stessa dovette contribuire alle spese per le imminenti cure. Sul punto la proponente documenta per il tramite della cartella clinica del padre⁴⁶ (All.46). Tuttavia nonostante le spese profuse il padre della proponente non riuscì a guarire e dopo pochi mesi morì. Per questa vicenda lo scrivente non ritiene che gli elementi forniti dalla proponente potessero qualificare una condotta di colpa lieve o gravissima ai danni dei creditori.

Ma v'è di più

In costanza di interrogatorio formale in costanza di interrogatorio formale (cfr. All.16) le dichiarazioni della stessa De Falco non hanno lasciato presagire una vita di sfarzi, né l'incoscienza alla richiesta di credito ma solo un modo di accedere al credito e sostenere la propria famiglia con non poche difficoltà. Anche il rapporto con il l'ex marito ai fini del mantenimento del primo genito

⁴⁴ richiesta di precisazione del credito con relate di notifica;

⁴⁵ movimentazione c/c de falco dal 01.01.2025 al 11.03.2025;

⁴⁶ referto del padre della proponente;

non è stato, nel tempo, lineare posto che la proponente si è sempre assunta la responsabilità di mantenere il proprio figlio indipendentemente dalle carenze economiche dell'ex marito nei confronti della prole. Al riguardo, **la Suprema Corte la Cassazione con ordinanza n. 8630 dell'02.4.2024** ribadisce la *regula iuris* in tema di mantenimento del figlio maggiorenne sulla base del principio di autoresponsabilità, suddetta pronuncia è da leggersi in combinato disposto l'**art. 337 ter, comma 4, c.c., che enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio".**

Alla luce, anche di suddette deduzioni, nel caso in esame non v'è chi non veda che la proponente si onera della doppia responsabilità economica atteso la totale assenza del sostegno economico dell'ex marito che in spregio alle statuizioni della sentenza di separazione e della sentenza di divorzio.

Alla luce della ricostruzione economica del proponente, lo scrivente chiamato a rendere la relazione sulle domande esaminerà le singole fattispecie.

- **Assenza di colpa lieve/ grave, malafede o frode in capo al Debitore -ex art 69 1 co CCII- Valutazione del merito creditizio del debitore da parte dei soggetti finanziatori ai fini della concessione del finanziamento ex art. 68 co 3 CCII-**

Alcuna colpa lieve o grave si ritiene possa essere ascrivibile in capo al Debitore, che si è visto costretto a contrarre finanziamenti per evidenti ed esclusive necessità personali connesse alle situazioni familiari susseguitesesi nel tempo, che hanno interessato il vissuto della sig.ra De Falco Rosa.

Dalla documentazione versati in atti si deduce che la ricorrente è ricorsa alla finanza esterna per esigenze sempre crescenti del proprio nucleo familiare scontrandosi con gli improvvisi mutamenti della vita lavorativa nonché con esigenze di salute e personali.

Di converso si è riscontrato una superficialità e una carenza di analisi del merito creditizio come previsto dall'**art. 124 bis TUB** ascrivibile agli istituti di credito ed alle società finanziarie anche allorquando la proponente ha richiesto, in una posizione di *confort zone* lavorativa, il credito al consumo.

Sul punto, circa la carenza di cui al **merito creditizio** lo scrivente Gestore è chiamato a sottolineare quanto segue: il sovraindebitamento non può essere considerato un fenomeno istantaneo ma il frutto di un percorso di graduale indebitamento e, pertanto, negli stessi termini ad un'errata

valutazione delle capacità finanziarie del richiedente, inevitabilmente hanno generato la situazione di sovraindebitamento *de qua* che nel caso di specie è scevra dalla condizione di colpa grave nell'assumere l'obbligazione del ricorrente.

Invero, nella disciplina innovata dal CCII, la finalità perseguita dal legislatore è infatti quella di bilanciare il diritto dei creditori con la risoluzione dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che si risolve, tramite il criterio di minor sacrificio tra i beni contrapposti, nel consentire al debitore l'accesso al beneficio (pertanto nei limiti di due volte in tutta la vita, impregiudicata la possibilità da parte del Giudice di revoca dell'omologazione in presenza delle ipotesi **ex art. 71 CCII**), salvo il caso in cui sia stato in mala fede nel momento della stipula del contratto di finanziamento ovvero, in una fase precedente o nel corso della procedura, abbia compiuto atti in frode ai creditori. È proprio la Comunità Europea, con la Raccomandazione del **12.03.2014**, ad invitare gli stati membri a legiferare in modo di dare la **seconda possibilità** non solo all'imprenditore ma anche al consumatore ovvero "*ri-mettere il soggetto nel circuito produttivo e consumistico*".

Nella fattispecie in esame, l'aggravamento della situazione di indebitamento della sig.ra De Falco Rosa è correlato all'**incidenza negativa che ha prodotto il momento della concessione del credito, generando il fattore endogeno del sovraindebitamento** corroborato da cause dalla stessa non prevedibili riconducibili alla volontà terza (ex marito).

Lo scrivente sottolinea che tale inadempimento, come emerge dagli atti, si è verificato con l'abbondono del tetto coniugale dell'ex marito che, a prescindere dall'aspetto etico morale, nei fatti ha arrecato un danno economico rilevante all'asset della proponente ritrovandosi da sola ad onorare con una retribuzione minima il pagamento della rata di mutuo.

Pur tuttavia, ad aggravare la condizione di sovraindebitamento non può sfuggire allo scrivente che l'Ente Finanziatore, in spregio alla già menzionata norma dell'**art. 124 bis TUB** al comma 1, recita: "*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente*" e, pertanto, non ha inteso acquisire le notizie banalmente evincibili anche dalla centrale rischi in cui incontrovertibilmente vi era la presenza di un credito in sofferenza all'anno 2024 del mese di settembre (mese in cui veniva richiesto il credito al consumo) dalla ARIZONA SPV s.r.l. e per la somma di **euro 192.590,00, sofferenza riportata anche per gli anni precedenti.**

RILEVAZIONE MENSILE
(gli importi sono espressi in Euro)

DATA DI RIFERIMENTO: settembre 2024

Le informazioni sono disponibili a far tempo dal 04/11/2024

Intermediario: **ARIZONA SPV S.R.L. (cfr. lista dei servicer)**

Sofferenze

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Stato Rapporto	Tipo Garanzia	Utilizzato	Importo Garantito
SOFFERENZE	COEGLIANO	RAPPORTI NON CONTESTATI	ASSENZA DI GARANZIE REALI E/O PRIVILEGI	192.590	0

Sezione informativa

Situazione corrente

Categoria	Localizzazione	Fenomeno Correlato	Importo
SOFFERENZE - CREDITI PASSATI A PERDITA	COEGLIANO	PERDITA DA CESSIONE	191.992

Anche in tale ipotesi alcuna colpa potrà addebitarsi alla proponente in relazione al proprio stato di sovraindebitamento. Anzi l'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare proprio colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013, Trib. Macerata sent. del 24 maggio del 2018). *“Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli”* (ABF, collegio di Roma decisione n. 4440 del 20/8/2013). **La preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.** Suddetta disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 bis t.u.b. che prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento riscontri adeguati in modo che si possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria.

Diversamente, laddove, le considerazioni e le indagini dell'Ente finanziatore siano state svolte sulla scorta dei mezzi propri per la valutazione del merito creditizio diversa considerazione apre invece l'ipotesi in cui l'Istituto erogatore era nella conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva per bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. In tale contesto il comportamento dei vari finanziatori diverrebbe sanzionabile ai sensi della **legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4** che così recita: *“Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria”* e, pertanto, suddetto comportamento ha costretto una situazione economica già compromessa provocando uno stato di insolvenza **irreversibile**.

In ogni caso lo scrivente ha valutato anche un ragionamento sulla circostanza non eventuale posta in essere dalla

Al riguardo non può non dirsi che, a prescindere dell'esposizione debitoria con l'ARIZONA SPV, la concessione della sola cessione del quinto di per sé avrebbe in ogni caso ingenerato un sovraindebitamento alla proponente.

Sul punto, in data 01.10.2024 la FINACIT SPA approvava la mera richiesta di cessione del quinto accreditando in "favore" della proponente somme per liquidità per euro 22.949,53 ma per la somma complessiva ceduta di euro 31.800,00 comprensiva di interessi calcolati pari ad euro 8.250,47 con un piano di ammortamento di euro 260,00 mensile e per 120 mesi, TAN al 6,45% - TAEG al 6,64%.

Orbene, il predetto Istituto Finanziato non ha minimamente inteso accertare che anche la sola rata mensile di euro 260,00 incideva negativamente sulla redditività mensile ed annuale della proponente provocando, di per sé, ed entro massimo 12 mesi dalla concessione uno stato di sovraindebitamento progressivo posto che generava, nel rapporto rata/debito, un chiaro deficit mensile di euro 260,00 ovvero per il 40% sotto la soglia di povertà nonché un deficit annuale pari alla somma di euro 6.240,00 ovvero del 100%100 al di sotto della soglia di povertà. Il predetto Ente finanziatore non ha inteso istruire il merito creditizio tenendo conto che sulla redditività mensile della proponente già gravasse un canone di locazione di euro 600,00 mensili e, pertanto, il combinato disposto fra il reddito mensile (di euro 1567,30), la soglia di povertà (di euro 1.237,50 secondo ISTAT) ed il canone di locazione (di euro 600,00) avrebbe dovuto declinare ogni tipo di richiesta.

N	Ente	data finanziamento	importo rata	nr. Rate	data fine	somma rate	Stipendio euro mensile	Costo Canone di Locazione	Rapp. rate/reddito mensile	Rapp. rate/reddito mensile
1	FIN ACI T SPA	01.10.2024	260.00	120			1.567.30	600.00	>60%	>100%100

Invero, il Tribunale Santa Maria Capua V., 19/01/2024, n.5 ebbe a ribadire che *"..la valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può inoltre che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla-in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause del l'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte – la considerazione del comportamento del finanziatore, nella*

specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Non può negliersi, infatti, la circostanza che l'ordinamento pone obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore. Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Da una lettura sistematica delle norme si inferisce che entrambe le parti sono tenute al rispetto di regole di condotta che costituiscono espressione del generale principio di buona fede nelle trattative precontrattuali di cui all'art. 1337 c.c. – principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore – nonché dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 codice civile. Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato. Applicando i principi esposti alla fattispecie oggetto di disamina, emerge che non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata con colpa grave”.

Nel caso di specie, la parte istante si è trovata in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come dalla indicata e riscontrata in atti e nella relazione dello scrivente, pertanto, nel caso *de quo*, il/i creditori che non abbiano provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio del debitore, non possono poi avanzare opposizione all'omologa del piano, (si ricordi sul punto l' art. art. 12 bis, comma 3 bis, della l. n. 3 del 2012) secondo cui il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 01.091993, n. 385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore (cfr. Tribunale , Napoli Nord , sez. III , 06/02/2021).

Al riguardo, anche il Tribunale di Nola con sentenza n. 11/2025 pubblicata il 24.02.2025 rep.n. 12/2025 del 24.02.2025, G.D. dott.ssa Paduano Rosa, dispone quanto segue: “Orbene, come è noto, già l’art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012 novellata nell’anno 2020, prevedeva che “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”; tale disposizione è stata ribadita dall’art. 69 CCII comma 2 secondo cui “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”; trattasi di disposizioni introdotte con l’evidente finalità di responsabilizzare il comportamento dei creditori nell’attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse; la ratio legis muove sia da una ottica macroeconomia, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento sia in una ottica microeconomica per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito. Infatti, ai sensi dell’art. 124 bis T.u.b., “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

Lo scrivente ritiene che la proponente abbia richiesto credito al consumo per ragioni di “necessità” e, pertanto, la scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) esonera dalla responsabilità penale, risultando documentata la ragione che abbia giustificato l’esigenza di denaro in capo alla **DE FALCO ROSA** che ha utilizzato la liquidità esclusivamente per tutelare valori fondamentali, quale il mantenimento suo e della sua famiglia, oltre al pagamento puntuale delle rate ed pertanto allo stesso non può essere addebitata “colpa grave, malafede o frode” nel determinare la situazione del sovraindebitamento. Suddetto indebitamento è in ogni caso avvenuto, allorquando, la **DE FALCO** aveva un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato **ED è DIVENUTO IRREVERSIBILE IN SEGUITO** alla notifica del precetto della _____ irca la richiesta del credito successivo alla vendita all’asta dell’immobile dell’ex marito.

Da una valutazione meramente cartolare, non risultano compiuti dal Debitore - tra la fase genetica dei singoli rapporti di credito ed il loro adempimento - **atti connotati di colpa grave, malafede o frode nel ricorso all'indebitamento potendo il Tribunale**, chiamato a decidere sull'omologa, rigettare la domanda solo quando sia accertato nella contrazione delle obbligazioni e nell'esecuzione dei rapporti di credito un comportamento **doloso, gravemente colposo o fraudolento** posto in essere dal sovraindebitato (*cf. Tribunale di Napoli sentenza n. 61/2023 pubbl. il 4/5/2023; Tribunale di Napoli sentenza n. 98/2023 pubbl. il 28/6/2023*).

In particolare, con riguardo agli atti in frode questo Ecc.mo Tribunale ha disposto che "*ai fini della corretta interpretazione degli atti in frode ai creditori [...] occorre a rilevare come il concetto di frode, già sul piano meramente letterale evochi una condotta positiva, caratterizzata da inganno o altro artificio, retta da un particolare stato soggettivo, che è quello della dolosa preordinazione dell'atto al prevalente, se non unico, scopo della lesione degli interessi dei creditori. L'atto in frode, in altri termini, **non si identifica con il mero atto pregiudizievole, ma richiede il suddetto quid pluris del carattere "fraudolento", come innanzi decifrato, della disposizione patrimoniale*** (in tal senso - seppur in riferimento ai requisiti d'accesso alla procedura concordataria - Cass. n. 13817/2011; Cass. n. 23387/2013). Differentemente dalla nozione di atto pregiudizievole rilevante ex art. 2901 c.c., nell'ambito delle procedure di liquidazione del patrimonio, il legislatore richiede che l'atto **sia non meramente pregiudizievole ma "in frode" ai creditori, poiché tale requisito si attegga in maniera diversa, avendo le finalità non già della tutela del credito - per cui i singoli creditori potrebbero sempre ricorrere alle azioni a ciò preposte, tra cui la revocatoria ma di rappresentare una condizione di meritevolezza del debitore, ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale predisposta dalla legge a sua tutela.**

Nell'ottica dei creditori concorrenti, infatti, a nulla rileva che vi siano atti che hanno diminuito semplicemente la garanzia patrimoniale del debitore, se la procedura stessa consente, in ogni caso, un adeguato soddisfacimento delle proprie pretese; ne consegue che l'atto in frode [...] va interpretato quale atto non meramente pregiudizievole delle ragioni creditorie ma caratterizzato da un particolare coefficiente soggettivo di dolosa e artificiosa preordinazione, in presenza del quale il debitore non sarebbe "**meritevole**" della concessione di un "**beneficio**", quale quello dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento e del conseguenziale effetto esdebitativo (*cf. Tribunale di Benevento, 23.04.2019 e" cfr. Trib. Nola, 10.03.2022 dott.ssa Paduano Rosa*).

Ebbene, nel caso di specie, lo scrivente ha valutato che c'è stata la sostanziale buona fede della sig.ra DE FALCO ROSA in quanto dai riscontri documentali si evince che la stessa ha sempre

onorato tutti gli impegni economici assunti, visto che le singole rate oggetto degli ammortamenti sono state onorate regolarmente alle scadenze e durante la pendenza del rapporto di lavoro, sebbene il nucleo familiare potesse fare affidamento su un'unica entrata reddituale.

Orbene, il CCII all'art. 4 richiama il concetto del dovere di collaborazione, lealtà, trasparenza, correttezza, buona fede in capo sia ai creditori che al Debitore. La prova della correttezza e della buona fede nell'assunzione delle obbligazioni e nel loro corretto adempimento, contenuto nella disciplina generale delle obbligazioni all'art. 1175 c.c. è, a parer di questo Gestore, correlata, tra le altre, dai fatti che inducono incontrovertibilmente a ritenere che le condotte siano state secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

A dimostrazione della diligenza e buona fede del debitore, si segnala, altresì che, a seguito del rifiuto delle trattative avviate nei confronti della _____ si è vista costretta ad evadere la debitoria, per il tramite della liquidità di cui alla cessione del quinto, in favore dell'ex compagno onde evitare un contenzioso e l'eventuale soccombenza di in un giudizio avente ad oggetto la restituzione somme inerenti a spese di salute della proponente, a spese per gli arredi della casa, a spese per la formazione del proprio figlio, dunque, al sostentamento del nucleo familiare.

Sul punto la proponente avendo emesso due assegni circolari, dalle somme liquidate dalla F _____ in favore del figlio per la somma complessiva di **euro 5.000,00** riferisce, a questo Gestore, di voler suddette somme a sostegno del piano con espressa dichiarazione del figlio maggiorenne (All.65).

Tali rilievi inducono, pertanto, lo scrivente a ritenere che non sussiste nel caso di specie alcuna volontà di agire in pregiudizio del ceto creditorio e, che, pertanto il debitore è meritevole di conseguire l'effetto esdebitativo successivo all'omologa.

Ancora deve pure precisarsi che il ricorso al credito non può essere reputato colposo, poiché il Debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra con scelta tra più opzioni possibili - **ma per necessità**: la garanzia al mutuo, e poi della cessione del quinto sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del Debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per soddisfare le sopravvenute esigenze del nucleo familiare monoreddito e, successivamente per consolidare la debitoria contratta ovvero per fronteggiare spese del proprio nucleo familiare.

- Valutazione del merito creditizio del debitore da parte dei soggetti finanziatori ai fini della concessione del finanziamento ex art. 68 co 3 CCII

Lo scrivente ritiene che, dalla documentazione analizzata, il Debitore abbia programmato le modalità di pagamento delle proprie obbligazioni volontarie valutando nella fase genetica dei rapporti le risorse economiche e finanziarie disponibili ed individuando quelle necessarie per le esigenze personali e familiari con il complessivo interesse dei creditori. La verifica del merito creditizio del consumatore deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, dovendo tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente. Il legislatore, con il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha attribuito rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi ed ha voluto distinguere il presupposto di accesso alla procedura (colpa grave del Debitore, che rileva nel momento della decisione sull'ammissibilità) dalla valutazione del merito creditizio, la cui violazione preclude al creditore soltanto alcune facoltà processuali a procedura ormai aperta, e quindi già superato il vaglio dell'ammissibilità (**infatti, ex art. 69 2 co CCII, il finanziatore malaccorto "...non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"**), ma è anche vero che il diverso momento in cui operano le due situazioni non significa anche che la legge le abbia volute completamente slegare nella valutazione complessiva della colpa del Debitore. È vero che il creditore, avvantaggiandosi di evidenti e robuste dissimmetrie informative, **gode di una posizione di assoluto vantaggio nei confronti del Debitore e non può essere senza rilievo il fatto che, tra i due, è proprio il finanziatore a comprendere meglio del finanziato l'opportunità o meno di concedere credito**, ben sapendo il finanziatore che, ove il debito non venga onorato, egli potrà eventualmente agire esecutivamente arrivando anche a richiedere la liquidazione controllata. Lo scrivente ha verificato se vi è stata la violazione delle regole di buona fede e correttezza oltre che di prudenza demandate ai soggetti finanziatori, che sono tenuti ad effettuare una valutazione del merito creditizio del richiedente prima di erogare i finanziamenti richiesti, anche ai sensi e per gli effetti dell'**art. 124-bis del TUB** ovvero, in ossequio al dettato dell'**art. 68, 3 co CCII**, "**....se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del Debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita**". Dall'analisi incrociata dei dati tra finanziamenti debiti/estratti conto, lo scrivente, non può omettere di sottolineare la condotta dei soggetti finanziatori non abbiano adeguatamente soppesato il merito creditizio del consumatore sovraindebitato, così determinando o concorrendo a determinare la situazione di

sovraindebitamento. Infatti, si ritiene gli stessi non abbiano tenuto conto del merito creditizio della sig.ra **DE FALCO ROSA** valutata in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a permettergli di mantenere un dignitoso tenore di vita.

Il Deducente ritiene che la condotta dei creditori risulta pregiudizievole non può infine non evidenziare che il credito al consumo concesso ha incluso nel TAEG il costo delle polizze assicurative che di volta in volta l'intermediario ha qualificato come **OBBLIGATORIE**, determinando in capo al Debitore un aumento della rata da pagare. La Corte di Cassazione, recependo l'orientamento della Corte di Giustizia Europea, ha attribuito, in caso di violazione dell'art. 125 bis TUB per errata indicazione del TAEG generato dalla mancata inclusione delle polizze che l'intermediario ha qualificato unilateralmente come facoltative, al diritto di recesso una valida motivazione per qualificare la polizza abbinata al finanziamento, quale facoltativa dovendo tenere in considerazione: i regolamenti dell'IVASS, le istruzioni della Banca d'Italia, la prova privilegiata delle indagini AGCM, nonché dell'art. 121 del TUB, l'art. 35 del codice del consumo (D.L. n. 206/2005) (cfr. Corte Cass. Sent. n. 8806/2017, 5160/2018 e 9298/2018). L'erogazione del credito è qualificabile come "abusiva", qualora effettuata, con dolo o colpa, ad un soggetto che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e l'erogazione del credito integra un illecito del soggetto finanziatore, per esser questi venuto meno ai suoi doveri primari di prudente gestione.

La violazione dell'obbligo di accertare il merito creditizio, con diligenza e impiegando le metodologie adeguate, delinea una responsabilità in capo alla banca inadempiente agli obblighi su di essa gravanti che deve essere valutata anche d'ufficio dal Giudice procedente. Così infatti ha statuito la Corte Giustizia UE, secondo cui *le norme comunitarie impongono ai giudici nazionali di vagliare anche d'ufficio se il creditore abbia ottemperato all'obbligo di valutare il merito creditizio, e sono contrarie alla legislazione unionale le discipline nazionali che pongono termini prescrizionali limitati alla facoltà di eccepire la nullità dei contratti di finanziamento conclusi in violazione degli obblighi in tema di merito creditizio* (cfr. Corte 17 Giustizia UE, Sez. II, sentenza 5 marzo 2020, n. 679, in D&G, 13 marzo 2020, in senso conforme, Corte Giustizia UE, Sez. VI, sentenza 10 giugno 2021, n. 303). La giurisprudenza di merito ha correttamente dedotto, dai chiari disposti della norma unionale e da quelle interne, una serie di principi applicativi che individuano le modalità di effettuazione delle verifiche circa il merito creditizio del consumatore che abbia chiesto il finanziamento: *"il finanziatore dovrà considerare adeguatamente il rapporto rata/reddito, ovvero - secondo la metodologia dettata dall'art. 68, comma 3, secondo periodo, CCII - calcolare il "reddito*

*disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita" (cfr. Trib. Roma 5 novembre 2021, in II Fallimentarista.it, 24 novembre 2021; Trib. Palermo 24 maggio 2021, in www.ilcaso.it.); in particolare, poi, tale dato risulta "desumibile raffrontando i redditi preventivati dedotto un importo pari all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per lo speciale parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenze deII'ISEE, di cui al D.P.C. 5 dicembre 2013, n. 159" (cfr. Trib. Napoli Nord 1° marzo 2023, cit); "Ove la violazione del merito creditizio abbia determinato o aggravato il sovraindebitamento ovvero nel caso in cui risulti violato l'art. 124-bis T.U.B., il c.d. creditore colpevole non potrà presentare opposizione in sede di omologa, né reclamare, per ragioni attinenti alla convenienza" (cfr. Trib. Rimini 1° marzo 2019, in www.ilcaso.it; F. Salerno, **L'esdebitazione del consumatore tra meritevolezza e responsabilità del finanziatore**). Rispetto all'art. 124bis TUB, dunque, l'obbligo di valutazione del merito creditizio della finanziaria grava principalmente sul finanziatore, su cui verte l'onere di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal contraente debole, ciò **nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto**. Non v'è chi non veda, infatti, come le stesse *società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato* (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, **Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale Napoli Nord sez. III, 06/02/2021**).*

- **Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori**

Dalle verifiche effettuate presso le banche dati non risultano atti del Debitore impugnati dai creditori. Inoltre dall'interrogazione del cassetto fiscale di Agenzia delle entrate si evince che il Debitore non è proprietario di alcun immobile né di terreni su tutto il territorio nazionale; dall'esame della documentazione catastale, dalla visura PRA esaminate nonché dalla disamina dei conti correnti, non si evincono atti di straordinaria amministrazione compiuti dal Debitore negli ultimi cinque anni (cfr. **All.5**) secondo la definizione e l'elenco che ne fornisce l'art. 94 co 2 CCII né ha distratto beni di alcun genere.

- Entrate del Debitore – Documentazione relativa a pensioni, stipendi, salari ed altre entrate proprie e della famiglia

La Debitrice ad oggi è occupata e reduce di diverse patologie. I flussi reddituali a disposizione del nucleo familiare sono rappresentati dal solo rapporto di lavoro non essendo coniugata.

Percepisce la somma di euro **250,00** dall'ex compagno per il mantenimento del figlio minore ma nulla percepisce- se non per il passato e sporadicamente – circa mantenimento oggetto di quanto previsto dalla sentenza di divorzio, dall'ex marito il quale è inoccupato.

A ciò si aggiunga che mensilmente riceve l'assegno unico così composto:

- euro 334,23 per entrambi i figli.

La retribuzione media mensile dalle dichiarazioni fiscali depositate è qualificata come segue

-TABELLA CUD anno 2021 a anno 2024- RALL E NETTO ANNUALE E MENSILE -

<u>ANNO 2021 CU⁴⁷ (All.47)</u>	<u>ANNO 2022 CU⁴⁸ (All.48)</u>	<u>ANNO 2023 CU⁴⁹ (All.49)</u>	<u>ANNO2024 CU⁵⁰(All.50)</u>
24.292,19	27.621,00	26.482,00	28.321,00
Netto: euro 18.906,83	Netto: euro 20.620,98	Netto: euro 20.181,86	Netto: euro 21.239,32
Netto mens. euro 1.454,37 x13 mens.	Netto mens. euro 1.611,01x13 mens.	Netto mens. euro 1.557,40 x13 mens.	Netto-mens. euro 1.639,68 x13 mens.

- Indicazione di quanto occorre al mantenimento del Debitore e della sua famiglia

La famiglia della ricorrente è monoreddito ed è composta di due adulti ed un minore. Il ricorrente dichiara e documenta che le spese necessarie per il sostentamento della sua famiglia ammontano ad € 1.399,46 mensili circa, come di seguito dettagliate:

-Tabella: Spese ricorrenti-

Spese (mensilizzate)	Importo
Alimenti e bevande	€ 220,00
Energia elettrica ⁵¹ (All.51)	€ 65,00
Gas ⁵² (All.52)	€ 65,00
Acqua	€ 50,00

⁴⁷ Certificazione Unica De Falco Anno 2021;

⁴⁸ Certificazione Unica De Falco Anno 2022;

⁴⁹ Certificazione Unica De Falco Anno 2023;

⁵⁰ Certificazione Unica De Falco Anno 2024;

⁵¹ bollette energia elettrica;

⁵² Bollette gas;

Canone di Locazione ⁵³ (All.53)	€ 600,00
Spese Condominiali (All.53.1.)	€ 50,85
Telefono e internet ⁵⁴ (All.54)	€ 25,00
Assicurazione auto ⁵⁵ (All.55)	€ 39,50
Tassa di circolazione annuale/mensile ⁵⁶ (All.56)	€ 10,61
Carburante mensile	€ 100,00
Spese Scolastiche mensili x due figli	€ 100,00
Tassa Rifiuti solido urbani ⁵⁷ annuale/mensile (All.57)	9,50 mensile 114,00 annuale
Spese sanitarie (All.66)	€ 50,00
Totale	1.399,46

Tabella: Reddito/indennità MENSILE

Dati reddituali	REDDITO	INDENNITA'/MANTENIMENTO
Attuale reddito netto mensile del Debitore	EURO 1.565,30	
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati	EURO 0,00	
Assegno Unico – indennità non inquadrabile come reddito		EURO 334,23 ⁵⁸ (All.58)
MANTENIMENTO MINORE		EURO 250,00
A) Totale Reddito Mensile	EURO 1.565,30	

Non sono state ricomprese spese voluttuarie (ad es. abbonamenti televisivi a piattaforme pay tv, abbonamenti ad eventi sportivi, ecc), ma solo quelle strettamente indispensabili per il sostentamento del Debitore e della sua famiglia.

Le spese risultano, pertanto, adeguatamente circoscritte, in funzione solutoria dei debiti esistenti.

L'indicazione delle spese mensili del Debitore è pertanto limitata al minimo essenziale. Come dichiarato dal Debitore nel verbale di audizione e riscontrato per *tabulas e secondo i dati ISTAT*

Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore al

⁵³ contratto canone di locazione;

⁵⁴ spese telefonia;

⁵⁵ assicurazione auto;

⁵⁶ tassa di circolazione;

⁵⁷ tassa rifiuti solido urbani;

⁵⁸ assegno unico;

valore soglia. La congruità del fabbisogno dichiarato dal ricorrente trova conferma nei dati ISTAT, contenuti nella relazione pubblicata il 18 ottobre 2023⁷⁵ sulle «*Spese per i consumi delle famiglie – anno 2023*». Da tale relazione emerge che lo scorso anno (cfr <https://www.istat.it/dati/calcolatori/soglia-di-poverta/>);

- la spesa media mensile di una famiglia, composta da 3 persone (tra cui 1 minori), residente nel Mezzogiorno è di **€ 1.237,46**

La valutazione di congruità riceve ulteriore avvallo dal calcolo della soglia di povertà assoluta, che rappresenta, secondo la definizione ISTAT, «*il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere dei beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza*».

Di seguito l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati utilizzato per le rivalutazioni monetarie (ultima modifica 15/11/2023). Le statistiche dell'Istat, dicono che nel 2023 la spesa media mensile per consumi delle famiglie in valori correnti è pari a **€ 1.237,46** ma la crescita in termini reali risulta pressoché nulla per effetto dell'inflazione (+8,7% la variazione su base annua dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo). In termini reali, la spesa equivalente diminuisce del 2,5% per le famiglie meno abbienti, mentre per le famiglie più abbienti aumenta dell'1,8%. Permangono ampi i divari territoriali: euro 782 di differenza tra la spesa massima del Nord-ovest e quella minima del Sud, erano euro 748 nel 2021.

Il raffronto con il parametro ISTAT, peraltro non necessario, è una mera conferma della valutazione esprimibile già in base agli atti depositati. Non trova applicazione il parametro normativo di cui all'**art. 68 3.co CCII** («*ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5.12.2013 n. 159*»), trattandosi di parametro normativamente dettato ad altri fini, ovvero, per valutare il cd. merito creditizio. Il Debitore, essendo in una situazione di sovraindebitamento, causata dalle vicende personali e familiari di cui si è detto sopra ed essendo impossibilitato a corrispondere ulteriormente le rate a suo carico, intende accedere alla ristrutturazione del debito del consumatore tenuto conto delle utilità derivante da lavoro. Suddetto inquadramento del tasso di povertà induce lo scrivente a dover rispondere, anche a fronte della disamina innanzi ricostruita al piano proposto

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico il seguente piano.

La proposta del Debitore ha previsto il soddisfacimento totale dei crediti prededucibili (ex art. 6 CCII) ovvero le spese di giustizia evase prima del deposito del piano dalla sig. senza la pretesa della restituzione come da autocertificazione dallo stesso sottoscritta⁵⁹(All.59) che in ogni caso ammontano ad **euro 3.647.80** in favore dell'OCC come da preventivo sottoscritto⁶⁰ (All.60) dalla proponente e dal terzo nonché **euro 1.811,48** in favore dell'avvocato Valentina Centonze come da preventivo⁶¹ (All. 61) e per cui sono state alla presente allegate le fatture di avvenuto pagamento⁶² (All.62); il pagamento parziale dei crediti chirografari mediante la cessione di quota parte dei redditi futuri con rata mensilizzata di euro **179,30** in un piano di ammortamento di **84** rate all'atto dell'omologa del piano nonché la distribuzione delle somme di cui agli assegni circolari di euro del **5.000,00** suddivisi tra **tutti i creditori in chirografo, in quota parte e secondo l'incidenza del credito nella liquidità posto a disposizione** attribuendo a tutti i creditori le somme che infra si declineranno, pertanto,

- **Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito**

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Mutuo chirografario n.0819051359541 del	1 - ARIZONA SPV SRL	173.689,02	10%	euro 17368,92	90,00%

⁵⁹ Dichiarazione del terzo assuntore;

⁶⁰ preventivo sottoscritto OCC;

⁶¹ preventivo sottoscritto avv. Valentina Centonze;

⁶² fatture avvenuto pagamento spese procedura in favore dell'OCC e dell'Avv. Valentina Centonze;

17/09/2007 (Chirografario)					
Carta di credito - tutte n.5425-32XX-XXXX- 9334 del 10/02/2016 (Chirografario)	3	1.400,84	10%	euro 124,23	90,00%
Cessione del quinto Chirografaria n.2743115 del 01/10/2024 (Chirografario)	2 -	30.160,00	10%	euro 3.016,00	90,00%

A tali somme post stralcio andranno sottratte le somme, in quota parte per ogni creditore, di **euro 5.000,00 disposte in un unico versamento all'atto dell'omologa e**, le stesse verranno ripartite nel seguente secondo l'incidenza del credito originario di ogni singolo creditore e nel seguente modo:

- **Euro 4.245,86** in favore dell'**ARIZONA SPV** ovvero per l'**84,92%**;
- **Euro 720,67** in favore della **FINACIT SPA** ovvero per il **14,41%**;
- **Euro 33,47** in favore della **DEUTCHET BANK** ovvero per il **0,67%**;

		Somme Liquide		5.000,00 €	
	177.689,20 €	84,92%	4.245,86 €	84,92%	
	30.160,00 €	14,41%	720,67 €	14,41%	
	1.400,90 €	0,67%	33,47 €	0,67%	
Totale debiti	209.250,10€	100%	Totale debiti	5.000,00 €	100%

Per suddetto apporto di liquidità all'atto dell'omologa la proponente si onorerà di versare in favore di tutti i creditori una rata costante come di seguito indicata:

- **euro 15,82 *84 rate** in favore della **FINACIT SPA**;
- **euro 156,23 *84 rate** in favore della **L'ARIZONA SPV**;
- **euro 1,27*84 rate** in favore della **DEUTSCHE Bank Spa**.

CREDITORE	RES.POST OM. GA	DISTRIBUZIONE LIQUIDITA' AGGIUNTIVA IN	TOTALE PARZIALE	RATE PIANO	RATA MENSILE PIANO
	€ 17.368,92	4.245,86 €	€ 13.123,06	84	€ 156,23
	€ 3.016,00	720,67 €	€ 2.295,33	84	€ 27,33
	€ 140,09	33,47 €	€ 106,62	84	€ 1,27
	€ 20.525,01	5.000,00 €			

Il piano proposto dal Debitore e, sottoposto, agli organi della procedura ed ai creditori prevede:

- Crediti chirografari per natura saranno soddisfatti in ragione dell'10%

Lo scrivente Gestore rappresenta al Tribunale che il credito di cui trattasi è da considerarsi tutto in chirografo e ciò per le ragioni che la giurisprudenza di merito ha già graniticamente disposto, non per questo, non si declineranno le questioni di diritto sottese alla classificazione del credito in chirografo e, dunque:

Rispetto al credito vantato da €

- In via generale ma anche nel caso in esame, la causa di prelazione, può definirsi come una deroga al principio della pari condizione dei creditori (par condicio creditorum) in forza della quale un creditore, c.d. "privilegiato", viene preferito rispetto ad altri creditori (c.d. chirografari) nel soddisfacimento sui beni del debitore, come ad esempio, avviene nel riparto delle somme che si ricavano in sede di esecuzione forzata. In altre parole, si tratta dell'attuazione della garanzia patrimoniale come prevista dall' art. 2910 del codice civile che esattamente, al primo comma, prevede che: *"il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile"*. Nel caso in esame il creditore procede, a danno della proponente, per la differenza attese le somme ricevute nell'ambito dell'azione esecutiva immobiliare conclusa. Il fatto che il mutuo e/o garantito dalla proponente comporta l'obbligazione solidale di entrambi i coniugi condebitori, il fatto che il mutuo sia garantito da ipoteca sull'immobile di proprietà esclusivo dell'ex marito, che non accede ad una procedura di sovraindebitamento, comporta che nei confronti dell'ex moglie di questi il credito debba essere considerato in chirografo in quanto per la stessa il titolo del creditore non è assistito da prelazione.

Rispetto al credito vantato dalla _____ di cui al contratto di cessione del quinto:

- Sulla natura del credito declassato in chirografo da ultimo, è intervenuto il Legislatore con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che consente espressamente la falcidia e la ristrutturazione *"dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4"*. Al riguardo l'art. 67 che testualmente recita: *"1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.)"* La cessione del quinto dello stipendio, dunque, non comporta, in ragione del disposto dell'art. 1263 c.c., dall'atto della stipula del contratto, per l'intero importo finanziato, l'acquisizione del privilegio **ex art. 2751 bis, n. 1, c.c.** quale garanzia proveniente da crediti di lavoro, poiché gli stipendi futuri sono un credito non ancora sorto del lavoratore dipendente e la cessione degli stessi — con i privilegi che li assistono - si perfeziona solo nel momento in cui vengono

ad esistenza, onde alle quote del finanziamento scadute e non pagate dalla debitrice al momento dell'apertura della procedura e, pertanto, va riconosciuta natura chirografaria (cfr. Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d'Impresa, 05 settembre 2024 — Giudice delegato Laura De Simone). Sul punto, la giurisprudenza di merito aveva già sancito suddetto principio nell'ambito della vigenza della L.3/12 (cfr. *ex multis*, Tribunale di Genova con decreto ex art. 14 quinquies L. 3/2012 del 24.09.2021; Tribunale di Firenze con decreto del 9.05.2017).

Rispetto al Credito vantato dall:

- E' un credito classificabile per natura negoziale **in chirografo**.

Sulla durata del piano, lo scrivente Gestore, precisa che l'ammortamento del piano **in 84 mesi**, come prevista dalla proposta, è collegata a due elementi rilevanti di seguito indicati:

- il prossimo inizio del percorso universitario del primo genito;
- l'inizio del percorso scolastico (medie e superiori) del secondo genito.

Al riguardo, lo scrivente, non può non considerare che complessivamente la spesa per il corredo scolastico (più i "ricambi") ammonterà quest'anno a circa **euro 647,00** per ciascun alunno. A questa si aggiungono i costi dei libri di testo: per ogni studente in media si spenderanno **euro 591,44** per i testi obbligatori. Tali dati sono stati assunti dal calcolo della FEDER CONSUMATORI (cfr. <https://www.federconsumatori.it/caro-scuola-spese-per-libri-e-materiale-sempre-piu>

care/#:~:text=Complessivamente%20la%20spesa%20per%20il.2023%20%C3%A8%20del%20%2B18%25). **Tali costi non potranno non essere considerati dallo scrivente e non possono ritenersi eventuali essendo direttamente collegati alla frequenza della scuola dell'obbligo e, pertanto, incideranno sul *baget* familiare per un'ulteriore voce di spesa necessaria.**

- Modalità di pagamento

La sig.ra DE FALCO ROSA dalla data dell'omologa verserà in favore dei suoi creditori n. 84 rate per euro **179,30** cad. una onerandosi di inviare la contabile a mezzo e-mail all'Occ che relazionerà al Tribunale nonché verserà all'atto dell'omologa del piano la somma di **euro 5.000,00** – secondo le percentuali in favore di ogni singolo creditore calcolate in relazione all'incidenza della pretesa creditoria sulla disponibilità che si include al piano.

- Convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 268 ss CCII

Sul punto lo scrivente ha verificato che il piano proposto è nettamente migliorativa rispetto ad una alternativa liquidatoria atteso che dalla disamina della documentazione, a corredo della proposta, è documentato che la proponente non è titolare di alcun bene immobile come da visura ipotecaria (cfr. All.15) ma è titolare solo di un veicolo⁶³ (All.63) dal valore di euro 1.000,00⁶⁴ (All.64) e che le somme, in sede di eventuale liquidazione controllata del patrimonio da poter liquidare sono il combinato disposto del valore degli assegni circolari pari ad euro 5.000,00 nonché la rata mensile di euro 179,30 *36 mesi ovvero per la somma complessiva di euro 11.454,80 a fronte di una proposta nettamente migliorativa di euro 20.525,01.

In ogni caso laddove la proposta dovesse essere omologato dal Tribunale adito lo scrivente assume le richieste della proponente in ordine alla cessazione *ad horas* circa il prelievo mensile delle rate della cessione del quinto.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto Avv. Giovanni De Vivo, nella qualità di Gestore della Crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento *Presidium Debitores*, dichiara che la domanda nonché il piano di ristrutturazione del debito del consumatore, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi attendibile, sostenibile, ragionevolmente attuabile e migliorativa per la vita del proponente

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il Gestore della Crisi, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto della domanda e del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;
- La corrispondenza dei dati esposti a quelli risultanti dalla documentazione ufficiale prodotta e dalla circolarizzazione dei crediti/debiti;

⁶³ copia libretto di circolazione;

⁶⁴ valutazione veicolo;

- La fattibilità;
- La sussistenza dei requisiti soggettivi del ricorrente;
- La sussistenza dei requisiti oggettivi così come identificati dall'art. 2 lett. d del CCII;
- La mancanza delle condizioni soggettive ostative ex art. 69 co 1 CCII;
- Il Debitore non ha realizzato, come da dichiarazione allegata, atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio che avrebbero potuto danneggiare i creditori (cfr. All.5);
- La domanda principale è attuabile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della sig.ra De Falco Rosa e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili;
- **Lo scrivente, a seguito della sentenza di omologa vigilerà sull'esatto adempimento del piano così come disciplinato dall'art. 71 CCII, si adopererà diligentemente a risolvere le eventuali questioni che dovessero emergere e se necessario sottoponendole alla S.V.**

Ogni sei mesi riferirà al G.D. sullo stato dell'esecuzione del piano e, terminata l'esecuzione, presenterà la relazione finale.

Alla luce di tutto oggetto dell'analisi della presente relazione, contenente la disamina della domanda di ristrutturazione del debito del consumatore, lo scrivente ritiene che la proposta andrà sottoposta alla valutazione di questo Tribunale per la relativa omologa.

Con perfetta osservanza.

Marigliano-Nola, 30 marzo 2025

DE VIVO
GIOVANNI
AVVOCATO
30.03.2025
18:01:29
GMT+02:00



Il Gestore della Crisi

avv. Giovanni De Vivo

DELEGA

Lo scrivente Gestore della Crisi, avv. Giovanni De Vivo, *ut supra* identificato, ad ogni effetto di legge

DELEGA

L'Avvocato Valentina Centonze in atti identificata nella qualità di advisor sig.ra **De Falco Rosa** nata il 01.10.1978 a Napoli (NA) c.f. **DFLRS078R41F8390** residente in Pomigliano d'Arco via

Udine n. 17al fine di depositare la presente relazione sottoscritta digitalmente in formato *pades* avente data certa al 27.03.2025, unitamente agli allegati richiamati in calce alla stessa, presso l'autorità Giudiziaria del Tribunale di Nola sezione di competenza.

Marigliano-Nola, 30 marzo 2025



DE VIVO
GIOVANNI
AVVOCATO
30.03.2025
18:01:29
GMT+02:00

Il Gestore della Crisi

avv. Giovanni De Vivo

▪ Documentazione esaminata ed allegata alla domanda

1. **Nomina OCC e accettazione;**
2. **certificato residenza storico della De Falco Rosa;**
3. **autocertificazione De Falco elenco creditori;**
4. **Autocertificazione inventario De Falco;**
5. **Autocertificazione De Falco atti di straordinaria amministrazione;**
6. **Dichiarazioni 7/30 De Falco anno 2022-2023-2024-;**
7. **Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti;**
8. **estratti c/c bancari della sig.ra De Falco Rosa;**
9. **report centrale rischi Banca D'Italia De Falco Rosa;**
10. **crif De Falco Rosa;**
11. **visura mettinconto De Falco Rosa;**
12. **visura protesti De Falco Rosa;**
13. **visura nominativa ACI De Falco Rosa;**
14. **Visura CAI De Falco Rosa;**
15. **Visura ispezione ipotecaria sul territorio Nazionale;**
16. **verbale di interrogatorio formale della De Falco;**
17. **lettera di costituzione in mora;**
18. **certificato di matrimonio;**
19. **certificato di stato di famiglia;**
20. **Sentenza di omologa di separazione consensuale anno 2009 Tribunale di Nola;**
21. **Sentenza di divorzio n. 978/2014 pubblicata il 31.03.2014 Tribunale di Nola;**
22. **estratto previdenziale De Falco Rosa;**
23. **contratto di lavoro a tempo indeterminato Poste Italiane Spa;**
24. **Buste paga anno 01.01.2024 al 31.12.2024;**
25. **estratto contributivo della De Falco Rosa;**
26. **copia contratto mutuo ipotecario;**
27. **cartelle cliniche della De Falco Rosa;**
28. **atto di precetto ITAL FONDIARIO dell'08.06.2015;**
29. **pignoramento immobiliare;**
30. **bando vendita all'asta;**
31. **Piano di riparto definitivo proc. Esecutiva immobiliare n. 250/2015 R.G.E Trib. Nola- dott.ssa Guardasole;**
32. **decreto di trasferimento n. c 515/19 rep. 157/2019;**
33. **Atto di precetto notificato ARIZONA SPV srl in data 24.09.2024;**
34. **rigetto proposta transattiva ARIZONA SPV SRL;**
35. **ricevuta ricevimento comunione di Piccolo Andrea;**
36. **ricevuta pagamento arredi cucina;**
37. **ricevute spese odontoiatriche;**

38. Contratto di cessione del quinto n. 2743115;
39. Quietanza di bonifico bancario in favore del sig. Piccolo Vincenzo;
40. assegni circolari;
41. precisazione del credito FINACIT SPA
42. Precisazione del credito Deutsche Bank;
43. Precisazione del credito ADER assenza di carichi debitori;
44. richiesta di precisazione del credito con relate di notifica;
45. movimentazione c/c de falco dal 01.01.2025 al 11.03.2025;
46. referto del padre della proponente;
47. Certificazione Unica De Falco Anno 2021;
48. Certificazione Unica De Falco Anno 2022;
49. Certificazione Unica De Falco Anno 2023;
50. Certificazione Unica De Falco Anno 2024;
51. bollette energia elettrica;
52. Bollette gas;
53. contratto canone di locazione;
54. spese telefonia;
55. assicurazione auto;
56. tassa di circolazione;
57. tassa rifiuti solido urbani;
58. assegno unico;
59. Dichiarazione del terzo assuntore;
60. preventivo sottoscritto OCC;
61. preventivo sottoscritto avv. Valentina Centonze;
62. fatture avvenuto pagamento spese procedura in favore dell'OCC e dell'Avv. Valentina Centonze;
63. copia libretto di circolazione;
64. valutazione veicolo;
65. dichiarazione di restituzione somme del sig. Negrelli Francesco;
66. Estratti c/c della carta di credito della proponente.

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ART. 67 E SS. D.LGS. 14/2019 E CONTESTUALE PROPOSTA

Nell'interesse della

Sig.ra De Falco Rosa, nata il 01.10.1978 a Napoli (NA), c.f. DFLRSO78R41F839O, residente in Pomigliano d'Arco, via Udine n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c., dall'avv. Valentina Centonze (CF. CNTVNT79P53F839Z), iscritta all'Albo Avvocati di Nola al n. 4758 del 3/12/12, con cui elettivamente domicilia in Acerra (Na) Via Luigi Vanvitelli n. 3, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c.: valentina.centonze@pecavvocatonola.it

Debitore

In favore di

1

○ ARIZONA SPV SRL Partita IVA: _____ Codice Fiscale: _____ **on sede legale**

○ _____

○ _____

○ _____

○ _____

Creditori

Con l'ausilio del

Gestore della crisi nominato dall'OCC "I Diritti del Debitore - Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA)", nella persona dell'avv. Giovanni De Vivo (C.F. DVVGNN84C12F839D) con studio in Marigliano (NA), al Corso Umberto I n° 529, domicilio digitale p.e.c. giovanni.devivo@processonline.legamail.it

Gestore della Crisi

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

Premessa

1. La sig.ra **De Falco Rosa**, nata il 01.10.1978 a Napoli (NA), c.f. **DFLRSO78R41F839O**, vive e risiede in un immobile di proprietà di terzi con regolare contratto di locazione ubicato in Pomigliano d'Arco, alla via Udine n. 17 (all. 2);
2. L'istante, si coniugava in data 07.09.2005 in regime di comunione dei beni, con il signor **Francesco** e da questo matrimonio in data **07.09.2005** è nato il figlio **Luigi** oggi maggiorenne in percorso scolastico. (all. 19) Tuttavia, il rapporto coniugale terminava con sentenza di omologa della separazione legale dei coniugi emessa dal Tribunale di Nola in data 23.10.2009 (all. 20), cui faceva seguito la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario resa dal Tribunale di Nola in data 31.03.2014 (all. 21 – all. 18);
3. L'istante successivamente al divorzio con l'ex marito ha contratto una convivenza *more uxorio* con il signor **Antonio** e da questo rapporto è nato, in data **15.05.2010** il piccolo **Antonio** oggi minorenne (all. 19).
4. Come si evince dall'estratto contributivo Inps in atti (all.25), l'istante ha sempre svolto attività lavorativa dapprima con contratto part-time presso Poste Italiane Spa, poi con contratto a tempo indeterminato presso la **Coop**. Suddetti rapporti di lavoro sono intercorsi dall'anno 1998 al 2009 anno in cui la proponente ha cessato il proprio rapporto con la **Coop** per ragioni di salute in quando le diagnosticavano un tumore alla tiroide e, a distanza di qualche mese, un altro tumore alla cistifellea per effetto dei quali è stata sottoposta a due distinti interventi chirurgici e terapie. Successivamente, in data 01.02.2010, veniva riassunta da Poste Italiane Spa, dapprima contratto di lavoro part-time, successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato ancora in essere (all. 23);
5. Per suddetto contratto di lavoro la proponente produce gli ultimi tre CUD (all. 46-50) nonché le buste paga dall'01.01.2022 al 01.01.2025; (all. 24)
6. in data 12.09.2007 gli allora coniugi **Luigi** e **Francesca** sottoscrivevano con Banca Intesa San Paolo (già Banco Di Napoli Spa), atto di mutuo ipotecario per l'acquisto di un'abitazione in Pomigliano D'Arco, al Corso Vittorio Emanuele n. 35 - piano 1- per l'importo di **€ 100.000,00**

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

euro 150.000,00 da rimborsare in 360 rate, ciascuna dell'importo di euro 884,91, decorrenti dal 01.12.2007 (all. 26).

7. Come si evince dalla documentazione allegata, l'immobile veniva acquistato con le agevolazioni prima casa ed intestato al si _____ individuato come datore di ipoteca. Ciononostante, l'Istituto San Paolo richiedeva per l'erogazione del mutuo anche la garanzia personale dell'istante, in quel tempo, impiegata presso un'azienda come segretaria (l _____), con un trattamento retributivo mensile di circa euro 1.000,00;
8. Dopo pochi mesi dall'acquisto della casa - e quindi dalla concessione del mutuo - nel mese di marzo _____ marito della L _____ abbandonava il tetto coniugale, lasciando alla moglie ed al figlio minore il possesso dell'immobile fino dal 31.12.2012, come convenuto con gli accordi di separazione omologati dal Tribunale di Nola in data 23.10.2009 (all. 20).
9. Sul punto v'è da sottolineare che l'ex coniuge subito dopo la separazione lasciava il lavoro e risultava disoccupato e nulla tenente. Quest'ultimo, contravvenendo agli accordi intercorsi con l'omologa dell'accordo di separazione, si disinteressava del versamento dell'assegno di mantenimento alla prole (euro 300,00 secondo l'omologa) nonché del pagamento delle rate del mutuo, lasciando che il peso di onorare le obbligazioni assunte ricadesse interamente sulla sig.ra De Falco.
10. Quest'ultima, tuttavia, a causa di un tumore, prima alla tiroide e dopo pochi mesi alla cistifellea, entrambe diagnosticate nell'anno _____ si vide costretta a lasciare il lavoro, perdendo anche l'unica entrata reddituale a sostegno del suo nucleo familiare.
11. Non avendo altre risorse cui attingere per la sopravvivenza sua e del figlio minore, la proponente si vide costretta a lasciare anticipatamente l'immobile -concesso in godimento dall'ex marito fino al _____ come da previsione contenuta nell'omologa. La ricorrente infatti era costretta a trasferirsi a casa dei propri genitori da cui riceveva sostegno morale e materiale nell'accudimento della propria persona e di quella del figlio minore durante la convalescenza seguita ai due interventi chirurgici subiti. In vero, i genitori offrirono per i primi mesi anche un sostegno economico alla proponente per il pagamento delle rate del mutuo cui era coobbligata unitamente all'ex marito. Tuttavia, con le loro sole forze non poterono più fronteggiare il pagamento delle dette obbligazioni che già si sommavano

3

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

all'impegno economico per sostenere figlia e nipote. Per tali motivi, l'istante risultò inadempiente al pagamento del debito contratto.

12. In ragione dell'inadempimento de _____ e della proponente, l'Istituto bancario in data 22.05.2015 notificava atto di precetto (all. 28) e, successivamente, promuoveva azione di pignoramento immobiliare (all. 29), i cui effetti hanno solo parzialmente soddisfatto la Banca creditrice che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare recante n. 250/2015 R.G.E., Trib. Nola- G.E. _____ ha acquisito, per l'effetto della vendita all'asta dell'immobile, la somma di euro 32.562,27 come da piano di riparto del 03.10.2019 (all. 30-31); a conclusione della procedura suddetta il G.E. depositava il decreto di trasferimento recante n. c 515/19 rep. 157/2019 dell'immobile de quo (all. 32).

13. Tuttavia, la Banca creditrice, soddisfatta solo parzialmente, a distanza di qualche anno, cedeva il credito residuo alla società A. _____ la quale in data 24/09/2024 notificava atto di precetto alla sig.ra De Falco Rosa, per la somma complessiva di euro 173.689,02 (all. 33), determinato per differenza rispetto alla sorta già goduta in costanza di esecuzione immobiliare. Tale atto veniva notificato alla proponente atteso che l'obbligato principale, sig. _____, risulta nullatenente e disoccupato dalla data immediatamente successiva alla sentenza di omologa della separazione. Pertanto, il cessionario del rapporto di mutuo aggrediva la sig.ra De Falco Rosa quale garante del mutuo e titolare di regolare contratto di lavoro con Poste Italiane;

14. A fronte di tale richiesta, la sig. _____ si rivolgeva ad un legale per il tramite del quale contattava la cessionaria _____, formalizzando una proposta transattiva di euro 150,00 mensili sino all'estinzione del debito, ritenendo tale piano di rientro l'unico sostenibile tenuto conto delle proprie entrate mensili, delle spese per il sostentamento proprio e dei due figli. Detta proposta veniva rigettata con l'espressa denuncia rivolta alla proponente di operare in suo danno il pignoramento dello stipendio (all. 34);

15. In data 16.09.2024 l'ex compagno della E. _____ per il tramite di un suo legale inviava una lettera di costituzione in mora per la restituzione delle somme di euro 15.750,00 (all. 17) che lo stesso, in costanza di convivenza, aveva versato in favore della proponente. L'ex compagno reclamava la restituzione delle somme da questi evase in favore dell'istante riguardanti euro 1.000,00 per il pagamento della festa del diciottesimo del figlio maggiore della De Falco (i.e.

Acerrà (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

euro 1.000,00 pari al 50% del costo del ricevimento per la comunione del figlio della coppia Piccolo Andrea; euro 5.500,00 per l'acquisto degli arredi della casa di convivenza lasciati in godimento della De Falco; euro 8.250,00 per il pagamento di operazione odontoiatriche che aveva versato in favore della De Falco. Pertanto, la proponente, prima di venire a conoscenza della pretesa della cessionaria, per la debitoria residua sul contratto di mutuo di cui era garante, veniva indotta ad effettuare un accesso al credito, mediante cessione del quinto dello stipendio in favore della società Finacit Spa.

16. in data 01.10.2024, la provvedeva dunque all'erogazione di liquidità a debito a fronte dell'approvazione del contratto di cessione del quinto recante n. per le somme liquidate sul c/c di euro 22.949,53 ma per la somma complessiva ceduta di euro 31.800,00 comprensiva di interessi complessivi pari ad euro 8.250,47 con un piano di ammortamento di euro 260,00 mensile e per 120 mesi, TAN al 6,45% - TAEG al 6,64% (all. 38);

17. Suddette somme venivano impegnate dall'istante nel mese di ottobre 2024 per il versamento in un'unica soluzione di euro 15.750,00 in favore del sig. (all. 8) e, con le somme rimaste in giacenza, emetteva n. 2 assegni circolari in favore del figlio maggiorenne per il percorso di studi universitari da intraprendere una volta conseguito il diploma (a partire dal prossimo anno). Tali assegni circolari non sono stati incassati e le somme pertanto risultano essere ancora non godute (all. 40);

18. Tuttavia, oltre al rimborso della cessione del quinto, come detto, l'istante scopriva di dover rimborsare anche il credito ceduto all che, dopo aver rifiutato la proposta transattiva formulata dal suo legale, minaccia di intraprendere espropriazione presso terzi aggredendo la sua busta paga.

19. Pertanto, l'istante non è in grado di ripianare con le proprie entrate la debitoria complessivamente contratta in epoca antecedente che, sino alla data della notifica dell'atto di precetto, riteneva di poter rimborsare;

20. Ciò premesso, giova evidenziare che l'istante ha fatto accesso al credito al consumo per scopi personali e familiari, estranei alla attività lavorativa svolta che, si è connotata, nell'ultimo decennio, nella forma del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

21. In ragione di tali rilievi, il debitore istante si qualifica come “consumatore” ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 14/2019, posto che la debitoria maturata trae origine da obbligazioni assunte prevalentemente ed originariamente per scopi personali e familiari, estranei alla attività lavorativa svolta;
22. l’istante, attualmente, versa in una condizione di insolvenza ai sensi dell’art. 2 co. 1, lett. b) del d.lgs. 14/2019 in quanto non è in grado di onorare le obbligazioni assunte in precedenza, avvalendosi delle entrate attualmente disponibili, ed ha cumulato una debitoria insoluta ed immediatamente esigibile ad istanza dei creditori.
23. Al fine di comporre la situazione di insolvenza suindicata, il debitore intende pertanto ricorrere, a mezzo del presente ricorso, alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell’art. 67 e ss. del D.lgs. 14/2019;
24. All'uopo, il ricorrente, con istanza depositata in data 04.12.2024, si è rivolto all’Occ “I Diritti del Debitore - Segretariato Sociale del Comune di Somma Vesuviana (NA)”, chiedendo la nomina del Gestore della Crisi con provvedimento del 04.12.2024, l’Occ adito nominava quale Gestore della Crisi l’avv. Giovanni De Vivo con studio in Marigliano (NA) al Corso Umberto I, n. 529 il quale comunicava l’accettazione dell’incarico conferito.

§§§§§§§§

a) Condizioni per l’accesso alle procedure di sovra indebitamento

In via preliminare, si rappresenta che, per quanto emerge dalla documentazione prodotta dal debitore, non si rilevano condizioni ostative all’accesso alle procedure di sovra indebitamento ex art. 67 e s.s. CCH in quanto:

- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (art. 2 co. 1, lett. c) del dlgs. 14/2019);
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di sovra indebitamento di cui al Dlgs. 14/19;
- non ha mai beneficiato dell’esdebitazione;

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non è stato destinatario dei provvedimenti di cui all'art. 72 D.lgs. n. 14/2019;
- sussiste una situazione di insolvenza, manifestatasi con ripetuti inadempimenti decorrenti dal mese di ottobre 2024, da cui si evince che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Onde consentire all'Occ incaricato di verificare la sussistenza dei presupposti di legge per l'accesso alle procedure sopra menzionate e di poter redigere la relazione particolareggiata, il debitore ha provveduto a fornire al Gestore incaricato tutta la documentazione richiesta dall'art. 67 e ss. CCII come elencata nell'indice in calce al presente ricorso.

Orbene, dall'esame della suddetta documentazione, si evincono informazioni concernenti la sua situazione personale, familiare, economica, patrimoniale e finanziaria che di seguito si espongono dettagliatamente.

b) SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

7

• Patrimonio immobiliare:

Il debitore non possiede beni immobili né diritti reali sul territorio nazionale come si evince dalla visura catastale e ipotecaria in atti (all. 15).

• Patrimonio mobiliare:

Il debitore è proprietario di un'automobile modello Peugeot 107, tg. [redacted] immatricolata il 19/03/2007 come si evince da libretto di circolazione che si produce (doc. 63), il cui valore commerciale, tenuto conto delle condizioni generali di usura e del chilometraggio, è stimabile in circa euro 1.000,00 (All. 64); giova al riguardo evidenziare che tale autoveicolo acquistato per consentire al debitore di recarsi sul luogo di lavoro, costituisce attualmente l'unico mezzo di circolazione di cui dispone l'intero nucleo familiare e, dunque, indispensabile per gli spostamenti dell'istante, nonché dei propri figli.

• Conti correnti e titoli di credito:

Il debitore è titolare di:

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

Un solo c/c n. [redacted] (all. 8), acceso dal dicembre 2019 presso BANCO POSTA, con saldo al 11.03.2025 di € [redacted] (All.45), su cui viene accreditato mensilmente lo stipendio nonché su cui mensilmente viene addebitato il Rid della carta di credito come estratti dell'ultimo quinquennio che si producono;

• **Reddito:**

Il debitore, come risulta dai CUD allegati (all. 46-50), ha un **reddito mensile** costante di eur (all. 24), e percepisce l'**assegno unico** per i due figli erogato dall'Inps dell'importo di **euro 330,00** circa mensili (all. 58) nonché il **mantenimento del figlio minore** versato dall'ex compagno Piccolo Vincenzo per l'importo di **euro 250,00** mensili. Nulla percepisce attualmente da parte dell'ex marito Negrelli Francesco che ha versato solo sporadicamente assegno al figlio Negrelli Vito -senza nessuna continuità e stabilità -ed attualmente non contribuisce neanche in minima parte al mantenimento del figlio studente, divenuto maggiorenne nel corso del 2024.

Al fine di offrire una ricostruzione completa delle vicende economiche e patrimoniali che hanno caratterizzato la storia economica e finanziaria dell'istante, il debitore ha provveduto ad allegare le risultanze delle dichiarazioni fiscali dagli ultimi 5 anni.

Di seguito si riporta la tabella dei redditi relativi agli anni 2021-2024 :

ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Annuo lordo	Annuo lordo	Annuo lordo	Annuo lordo
euro 24.292,19	27.621,00	26.482,00	28321,00
Mensile netto	Mensile netto	Mensile netto	Mensile netto
€ 1.454,37 x13	€ 1.611,01x13	€ 1.557,40 x13	€ 1.639,68 x13.

Si rappresenta che, a seguito di accesso al portale dell'agenzia entrate riscossione non risulta debitoria in essere a danno dell'istante.

c) **STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO:**

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

A mente dell'art. 2, co. 1, lett. b) del d. lgs. 14/2019, si definisce: "insolvenza lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"; a mente della lett. c) della detta norma, si definisce "sovraindebitamento lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Nel caso in esame, la ricorrente versa in uno stato di insolvenza irreversibile delle proprie obbligazioni, posto che non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte in precedenza in ragione delle risorse attualmente disponibili e, pertanto, risulta esposta ad azioni giudiziarie volte alla realizzazione del diritto di credito vantato da parte dei suoi creditori, con inevitabile aggravamento della sua condizione di sovraindebitamento.

In particolare, la proponente era coobbligata in solido con l'ex marito _____ per effetto dell'obbligazione di garanzia assunta al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo stipulato dal debitore principale nell'anno 2007 per l'acquisto della abitazione a lui intestata (all. 26). In vero, l'inadempimento del rapporto di mutuo si verificava per effetto della separazione legale (ottobre 2009), cui seguiva sia l'omesso versamento dell'assegno alla prole che dei ratei del mutuo alle scadenze contrattuali da parte dell'ex marito obbligato principale (proprietario dell'immobile). In tale periodo, peraltro, la ricorrente si sottoponeva a ben due interventi chirurgici - a distanza di pochi mesi - per la rimozione di un tumore tiroideo e una neoplasia alla cistifellea, che la costringevano a lasciare il lavoro ed anche l'immobile concesso in godimento dall'ex marito per trasferirsi a casa dei genitori unitamente al figlio Vito all'epoca minore, per ricevere assistenza e sostegno materiale ed economico. Nonostante fosse malata e priva di reddito, la ricorrente aveva inizialmente sostenuto alcuni ratei per il rimborso dell'obbligazione di mutuo, facendo ricorso alla finanza esterna messa a disposizione dai suoi genitori, sino a quando costoro poterono sostenerla. L'immobile pertanto veniva sottoposto a procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Nola rg 250/2015 che si concludeva con trasferimento dell'immobile a terzi a mezzo di decreto depositato in data 18/02/2019 (all. 28-32).

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

Successivamente, la ricorrente iniziava una convivenza con il sig. [redacted] da cui nasceva il secondogenito Andrea, oggi minorenni. Tuttavia, anche questa relazione terminava nel corso del 2024 e l'ex compagno notificava alla ricorrente anche una richiesta restitutoria per euro 15.750,00 a fronte di somme anticipate durante la convivenza per l'acquisto del mobilio, per spese afferenti ai suoi due figli e per cure odontoiatriche ricevute (all. 17), costringendola a richiedere prestito personale dietro cessione di quinto della retribuzione alla società Finacit nel corso del mese di settembre 2024.

Precedentemente, non aveva altri rapporti di finanziamento attivi all'infuori di una carta di credito con la Deutsche bank che rimborsa con trattenute mensili in c/c (all. 66). Pertanto, al momento della richiesta di prestito, la proponente riteneva di poter rimborsare la rata mensile dovuta alla cessionaria del V facendo affidamento sulle entrate reddituali disponibili, una volta detratte le spese di sostentamento del suo nucleo familiare.

Tuttavia, dopo la richiesta del prestito, alla proponente veniva notificato precetto dalla società [redacted] (all. 33), quale cessionaria del credito ceduto dalla Intesa San Paolo per il mutuo ipotecario oggetto di procedura esecutiva immobiliare conclusasi con trasferimento dell'immobile nel lontano 2019.

In particolare, l' [redacted] richiedeva a mezzo del precetto la restituzione dell'importo di euro 173.689,02, determinato per differenza rispetto alla sorta già goduta in costanza di esecuzione immobiliare. Tale somma risulterebbe dovuta da parte della proponente quale coobbligata in solido con l'ex marito per effetto dell'obbligazione di garanzia assunta al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo stipulato dal debitore principale per l'acquisto dell'abitazione a lui intestata. Orbene, atteso che l'immobile oggetto di ipoteca era stato liberato dalla ricorrente per trasferirsi dai genitori in coincidenza con l'esordio della patologia oncologica alla tiroide, e che successivamente la Banca aveva fatto valere la garanzia ipotecaria assoggettando ad espropriazione immobiliare, conclusasi con la vendita e trasferimento dell'immobile a terzi, la ricorrente era convinta di essere stata liberata dall'obbligazione assunta al momento della stipula del mutuo. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento della richiesta del prestito dietro cessione del quinto l' [redacted], alcuna contestazione veniva mossa dalla finanziaria per progressi rapporti risolti in data antecedente con Intesa San Paolo ovvero con la cessionaria [redacted].

Orbene, con la notificazione del precetto e il rischio di avvio dell'azione di espropriazione presso terzi da parte della cessionaria [redacted] si è determinato un disequilibrio finanziario che la proponente non

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

riesce a fronteggiare con l'attivo reddituale prodotto. Basti pensare infatti che in caso di pignoramento subirebbe una trattenuta di importo pari ad un quinto della retribuzione (circa 317,00 euro mensili), che andrebbe ad aggiungersi alla trattenuta stipendiale della rata di rimborso della cessione del quinto alla (circa euro 260,00) a fronte di unica entrata reddituale netta di euro 1.560,00 circa. Sussiste dunque lo stato di sovra indebitamento della ricorrente che non risulta in grado di fronteggiare i debiti scaduti ed esigibili.

L'insolvenza del proponente, in particolare, è qualificabile come sofferenza finanziaria in quanto è causata da un deficit finanziario (obbligazioni/entrate) nonché dalla assoluta esiguità del patrimonio prontamente liquidabile.

Questa condizione è stata determinata da eventi imprevedibili ed imprevedibili che hanno determinato la progressiva debenza, già nel periodo in cui la ricorrente poteva fare affidamento sull'esistenza di un reddito derivante da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, **pertanto, l'irreversibilità dell'insolvenza della ricorrente è imputabile alla cessazione del matrimonio, e, dunque, al venir meno del sostentamento economico familiare per far fronte agli obblighi assunti ma anche a comprovati motivi di salute e ad eventi imprevedibili circa la successiva nascita del secondogenito e la fine della seconda convivenza more uxorio.**

In presenza di eventi imprevedibili o straordinari, non sostenibili con le risorse correnti, il ricorrente ha fatto dunque ricorso alla finanza esterna degli istituti di credito e finanziarie da rimborsare mensilmente attingendo alla retribuzione ordinaria, ciò sino a quando, con la notifica del precetto da parte del cessionario Arizona, si è verificato un disequilibrio finanziario tra entrate ed uscite ingenerando indebitamento.

d) **LA MERITEVOLEZZA DEL PROPONENTE PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI SOVRA INDEBITAMENTO.**

In ordine alla **meritevolezza**, l'Occ potrà verificare, sulla base della documentazione prodotta nonché delle dichiarazioni rese in sede di colloquio, verificando nello specifico i contratti di finanziamento erogati da banche e finanziarie, le finalità degli stessi, gli estratti conto degli ultimi 5 anni, le visure SIC, che il debitore non ha posto in essere atti (anche omissivi) che avrebbero potuto cagionare scientemente un danno ai creditori.

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

In merito alla **diligenza** impiegata dal debitore/consumatore nell'assunzione delle obbligazioni il Tribunale potrà accertare, alla luce del ricorso, della proposta, della documentazione agli atti e della relazione particolareggiata dell'Occ, che la sig.ra De Falco Rosa ha contratto le obbligazioni per **necessità** dovendo far fronte ad esigenze personali e familiari nonché a spese improvvise, ma, pur sempre, nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di poterle adempiere, per cui è meritevole di accedere alla procedura di ristrutturazione del consumatore ed ottenerne l'omologazione.

Non può sottacersi infatti che, con la riforma del **codice della crisi dell'impresa ed insolvenza attuata con il D. Lgs. n. 14/2019**, il legislatore ha disciplinato il parametro di valutazione della **meritevolezza del debitore** che, per il piano di ristrutturazione del debito del consumatore, è stabilito dall'art. 69 CCII ai sensi del quale: *"1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode."*

La norma individua un requisito soggettivo, collegato alla qualità di persona fisica del debitore e alla sua meritevolezza, intesa come assenza di atti in frode, mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Al riguardo, è stato osservato che la formula adoperata dal legislatore registra *"un'attenuazione del rigore del precedente regime, ove l'accesso al piano del consumatore e la concessione del beneficio potevano essere impediti dalla colpa, anche lieve, del debitore"* (cfr. *Monica Attanasio, Presidente della Sezione procedure concorsuali nel Tribunale di Verona in "L'esdebitazione dell'incapiente" del 12 Gennaio 2024 in www.dirittodellacrisi.it*).

Tale impostazione risulta condivisa anche dalla giurisprudenza di merito che restringe il giudizio di meritevolezza alla valutazione degli atti in frode ai creditori, del dolo o colpa grave, escludendo la rilevanza della sola colpa lieve. Sul punto è stato infatti statuito che: *"la valutazione sulla possibilità di restituire l'obbligazione non può esaurirsi in un giudizio di mera proporzionalità tra ammontare del patrimonio o dei redditi al momento dell'assunzione ed entità del debito, occorrendo indagare anche la sussistenza di ragioni, attinenti la persona del debitore, tali da fargli confidare nell'adempimento dell'obbligo restitutorio, ciò in quanto, ove così non fosse, perderebbe di rilievo la previsione di legge secondo cui risulta ostativa alla concessione del beneficio non qualunque condotta negligente del debitore bensì quella connotata da una colpa di particolare entità"* (cfr. **CDA Venezia 05.6.2023**, in

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

sensu conforme, ex multis, Trib. Ferrara 07.3.2023; Trib. Avellino 16.4.2022; Trib. Modena 05.2.2023; Trib. Bergamo 04.2.2023).

Il vaglio di meritevolezza presuppone, inoltre, la valutazione della condotta del soggetto finanziatore in ordine all'assolvimento dell'obbligo di verifica merito creditizio del debitore (poi sovraindebitato). Sul punto, è stato statuito che *“non vi è poi dubbio che l'indagine sulla colpa grave del debitore deve tener conto, nel caso di debiti di natura bancaria, anche della condotta tenuta dall'istituto di credito. In tal senso appare significativa la previsione del comma 5 secondo cui “L'occ, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”* (cfr. Corte di Appello di Verona, 05/06/2023; in sensu conforme, tra gli altri, Tribunale di Tempio Pausania, 03/02/23, Trib. SMCV, 02/04/2022 e Trib. Messina 20/01/2021).

Ciò premesso in punto di diritto deve passarsi all'esame della fattispecie concretamente realizzatasi nel caso di specie. Deve dunque ritenersi che in ragione dell'asimmetria informativa in cui versa la ricorrente consumatrice rispetto al soggetto finanziatore, questa abbia agito in totale buona fede nella richiesta del prestito poi concessole dalla Finacit (all. 38). A dimostrazione della diligenza e buona fede della consumatrice, si evidenzia che a seguito della notifica del precetto e per il tramite di un legale, formulava proposta transattiva alla _____ con piano di rientro di euro 150,00 mensili sino all'estinzione della debitoria (all. 34).

Del pari con riferimento alla richiesta di liquidità di cui alla cessione del quinto, questa veniva richiesta prima di conoscere l'esposizione verso Arizona e al fine di restituire in favore dell'ex compagno le somme da questi rivendicate per gli anticipi fatti durante la convivenza a fronte di spese sanitarie (odontoiatra), gli arredi della casa, la formazione del proprio figlio, dunque, al sostentamento del nucleo familiare.

Sul punto la proponente avendo emesso due assegni circolari con il residuo delle somme liquidate dalla FI _____ in favore del figlio per la somma complessiva di euro 5.000,00 (all. 40), intende mettere anche tali somme a sostegno del piano come attesta la dichiarazione resa dal figlio Negrelli Vito di restituzione degli importi alla madre (all. 65).

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

e) **LA VERIFICA DEL MERITO CREDITIZIO EX ART. 124 BIS TUB.**

Ciò detto in ordine alla valutazione di meritevolezza e diligenza del consumatore, la lettera della norma postula in maniera espressa la necessaria valutazione della verifica del "merito creditizio" ad opera degli intermediari bancari e finanziari all'atto della concessione del credito.

La norma di riferimento, richiamata dall'art. 68 CCI, è individuata nell'art. 124 bis TUB ai sensi del quale: *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito. 3. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.*

 **La violazione dell'obbligo di accertare, con diligenza e impiegando le metodologie adeguate, il merito creditizio delinea una responsabilità in capo alla banca inadempiente agli obblighi su di essa gravanti che deve essere valutata anche d'ufficio dal Giudice procedente.** Rispetto all'art. 124bis TUB, la giurisprudenza di merito ha infatti affermato l'orientamento consolidato già in data antecedente all'introduzione del codice della crisi, secondo cui, in base ad una interpretazione letterale della norma, **l'onere di valutazione del merito creditizio della finanziata grava principalmente sul finanziatore, su cui verte l'onere di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso.** Una tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma, formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Non v'è chi non veda, infatti, come **le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato** (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018, Tribunale

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

Napoli Nord sez. III, 06/02/2021). In particolare, è stato statuito “la norma dell’art. 124-bis T.U.B., che è da leggere in connessione con l’art. 12, L. n. 3/2012, pone in capo all’impresa finanziatrice l’obbligo di vagliare il merito creditizio del consumatore al fine di tutelare lo stesso cliente, che deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole (Cfr. **Tribunale Torino Sez. VI, 14/04/2022**). A fondamento del richiamato orientamento vi è dunque la convinzione che la ratio dell’art. 124 bis tub è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio. In coerenza con la predetta ratio, l’intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio (in tal senso cfr. **Tribunale di Napoli, 27/10/2020**). In conclusione, “i finanziatori, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, **quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore** (cfr., in tal senso, **Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in IlCaso.it, 21031, Tribunale di Vicenza del 24.09.2020, Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022**). Sul punto si segnala recente pronuncia del Tribunale di Torino che su caso speculare, ha così statuito: *“si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo, quantomeno, della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Allorché infatti, nel 2013, I.B. s.p.a. concedeva un finanziamento al Sig. A. dietro cessione del quinto dello stipendio, prestito che veniva poi rinnovato dalla stessa I. sino al 2021, essa era certamente in grado di verificare l’esposizione complessiva del debitore (a quel momento già tale da erodere pressoché integralmente il suo reddito mensile in ragione dei finanziamenti già concessi da vari soggetti e dalla stessa I.), quantomeno tramite consultazione delle Banche Dati previste dell’art. 124 bis D.Lgs. n. 385 del 1993. Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l’ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza (Trib Torino, Sez.VI Civ., 01.06.2023)*. Nella stessa direzione un

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n: 3

Telefax: 081/3198205

E-mail: avvocatocentonze@gmail.com

P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

recente arresto della Corte di Appello dell'Aquila ha posto l'accento sulla responsabilità del soggetto finanziatore per non aver effettuato le verifiche del credito meritizio previste dall'art. 124 bis t.u.b. prima della conclusione del finanziamento. In particolare, è stato statuito che *“non ricorre la condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69 cc ii, dell'aver il debitore determinato il proprio sovraindebitamento per colpa grave, nel caso in cui l'indebitamento dipenda dal finanziamento erogato da un creditore che abbia colpevolmente disatteso gli obblighi di verifica del merito creditizio, limitandosi a considerare le dichiarazioni rese dal finanziato”* (C. App. Dell'Aquila, sent. 09.03.2023).

VENENDO al caso di specie, deve evidenziarsi che la forma del finanziamento erogato dalla FINACIT alla sig.ra De Falco è quella del prestito dietro cessione del quinto (all. 38) che, come noto, favorisce il rimborso mediante la cessione di quote dello stipendio mensile e, in caso di cessazione del rapporto lavorativo, del trattamento di fine rapporto. Ne deriva dunque che in operazioni siffatte il rischio di insolvenza del debitore è mitigato dalla garanzia sulla retribuzione/tfr erogato dal datore di lavoro, con conseguente sostanziale disinteresse del soggetto finanziatore ad effettuare una attenta valutazione del merito creditizio, a detrimento delle esigenze di tutela del consumatore come sottese all'art. 124 bis tub, proprio come accaduto nel caso di specie. Al momento della richiesta del prestito, infatti, la ricorrente era segnalata in CR per effetto della risoluzione del contratto di mutuo ipotecario concluso dall'ex marito nell'anno 2007 (all. 9) e rispetto al quale la stessa rivestiva ruolo di coobbligata. In vero, chiarito nei precedenti paragrafi che l'inadempimento a tale prestito si era verificato per motivi non imputabili alla ricorrente, malata di cancro e priva di reddito, e che l'espropriazione immobiliare avviata sull'immobile gravato di ipoteca si era conclusa nel febbraio 2019 con decreto di trasferimento all'acquirente dalla procedura (all. 32), la proponente riteneva, suo malgrado, prodottosi l'effetto liberatorio dall'obbligazione, ignorando l'esistenza di un'obbligazione restitutoria per il residuo non soddisfatto con il cessionario del credito ceduto dalla Intesa San paolo (all. 33 - precett

Per tali motivi, ricevuta la richiesta restitutoria avanzata dall'ex compagno nonché padre del secondogenito per importo di oltre 15.750,00 euro (all. 17) aveva fatto ricorso alla finanza esterna della finanziaria per reperire liquidità sufficiente a rimborsare il Piccolo Vincenzo e accantonare qualche somma per l'iscrizione all'Università del primogenito Vito.

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

Non avendo ricevuto alcuna contestazione da parte della FINACIT in seguito alla richiesta di prestito dietro cessione del quinto, la proponente ignorava l'esistenza di pendenze con altri soggetti finanziatori.

Invero, posto che tra finanziatore e finanziato (consumatore) sussiste una palese asimmetria informativa, se il creditore, professionalmente capace di valutare le capacità restitutorie del consumatore, non è stato in grado di rendersi conto dell'incapacità del debitore di far fronte al debito, come poter addebitare alcunché al debitore? E, soprattutto, come poter qualificare "grave" la sua colpa, se altro soggetto, ben più avveduto e dotato di mezzi ben superiori, non è stato capace di prevedere l'incapacità di adempiere? Al massimo, la sua colpa dovrà qualificarsi lieve e in quanto tale non costituente condizione soggettiva ostativa ai sensi dell'art. 69, comma 1, cc.ii.

Ciò posto deve poi evidenziarsi che, a prescindere dalla valutazione circa l'esistenza o meno di un precedente rapporto finanziario in sofferenza da parte della F..., quest'ultimo soggetto al momento della concessione del prestito non ha tenuto conto del rapporto rata reddito. Ed infatti, la... ha approvato la richiesta di cessione del quinto (all. 38), erogando in favore della sig.ra l'importo complessivo di euro 31.800,00, di cui solo euro 22.949,53 venivano materialmente accreditati sul c/c a titolo di liquidità ed il restante importo di euro 8.250,47 venivano addebitati a titolo di interessi. Per tale via la De Falco veniva indotta alla restituzione del prestito erogato con un piano di ammortamento di euro 260,00 mensile e per 120 mesi. TAN al 6,45% - TAEG al 6,64%. Senonché l'importo di tale rata di 260,00 euro mensili non risultava sostenibile posto che la ricorrente disponeva di un'unica entrata reddituale di euro 1.560,00 circa da mettere al servizio del debito, già gravata dalle spese di locazione dell'unico immobile adito a casa familiare (600,00 euro mensili oltre condominio, v. all. 53) e di mantenimento di due figli, entrambi studenti, uno in età adolescenziale e l'altro minore sotto i 16 anni di età. Al riguardo si evidenzia che l'intermediario avrebbe dovuto portare in detrazione dal reddito mensile le spese necessarie alla produzione del reddito stesso e quelle per il sostentamento del nucleo familiare (all. 51-57), andando a verificare la sostenibilità della rata. Tale verifica non appare compiuta nel caso di specie, posto che la sola rata di euro 260,00 mensili incide per oltre il 40% sul reddito prodotto dalla ricorrente senza tenere conto delle spese di sostentamento del nucleo.

Sul punto, si evidenzia che il calcolo della soglia di povertà assoluta secondo Istat per l'anno di stipula del prestito con... relativamente ad una famiglia composta di tre persone di cui una appena maggiorenne, una minore di anni 10 ed un'altra non superiore ai 50 anni, residente in un grande comune

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

della regione Campania, ammonta ad euro 1.237,46 (<https://www.istat.it/dati/calcolatori/soglia-di-poverta/>).

Da tale excursus emerge dunque che la Finacit ha omesso qualsiasi valutazione del merito creditizio nonché la fornitura della prescritta consulenza precontrattuale fidando sull'affidabilità del debitore in quanto buon pagatore (cfr. C.R. Banca d'Italia, Crif, Experian e Mettinconto di Crif).

Corollario di tale erogazione abusiva del credito è, come noto, l'incapacità del soggetto finanziatore a proporre opposizione all'omologa del piano. Ai sensi del comma 2 dell'art. 69 cc.ii. *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questo Ecc.mo Tribunale che con la pronuncia n. 11/2025 del 24/02/2025, ha ritenuto accertata la responsabilità per colpa del creditore opponente per aver stipulato il contratto di finanziamento quando il debitore risultava già esposto sul piano finanziario. In particolare, *"non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'Occ, che i finanziamenti stipulati, non in ultimo quello con il creditore opponente nell'anno 2018, abbiano determinato un aggravamento della situazione debitoria dell'istante"* (Trib. Nola, Dott.ssa Rosa Paduano, n. 11 del 24/02/2025).

18

Di seguito l'analisi e la comparazione dei finanziamenti accesi, rinegoziati ed estinti anticipatamente:

f) **-ELENCO ANALITICO CREDITORI-**

Dalle vicende ricostruite il **Gestore** è chiamato, dunque, senz'altro ad accertare e verificare l'oculatezza nella gestione dei redditi e del bilancio familiare nonché a verificare che il ricorso al credito è stato effettuato con la complicità delle banche e delle finanziarie, senza verificare preventivamente il carico economico gravante sullo stipendio del proponente.

Sta di fatto che le spese mensili ritenute utili al fine di garantire ad un soggetto adulto che vive in un piccolo comune del sud Italia (Pomigliano d'Arco) una vita libera e dignitosa, nell'anno 2023 era pari ad euro 1.237,46 (<https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povert%C3%A0>) e che

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

tale quantificazione è stata calcolata in riferimento all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare del debitore, in cui è inclusa anche un minore, secondo la scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, (richiamato dall'art. 9 co 3-bis lett. e) della novellata legge 3/2012).

Dal confronto con le risorse reddituali disponibili al debitore ed al suo nucleo familiare, come riportate in precedenza e estratti conto correnti versati in atti, si evince che **il reddito disponibile risulta essere nettamente insufficiente allo scopo di garantire al ricorrente una vita libera e dignitosa.**

Al riguardo si osserva infatti che nell'anno 2023 per un nucleo familiare composto da tre persone, tra cui un minore, l'indice di reddito disponibile per una vita libera e dignitosa era di euro 1.229,02.

Attualmente, sebbene non risulti ancora disponibile la consultazione del dato Istat per l'anno 2024, l'Istituto, a mezzo della relazione annuale, segnala un peggioramento della condizione delle famiglie con p.r. lavoratore dipendente (fonte Istat: www.istat.it/it/archivio/295348). Orbene, incrociando i dati di cui agli indici Istat con i redditi del nucleo familiare, il Gestore avrà contezza che nel caso di specie:

-i suddetti Enti Finanziatori non hanno effettuato, a decorrere dal 2024, la prescritta valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis del T.U.B., violando tale norma e contribuendo fortemente alla causa dell'odierno sovraindebitamento e, di volta in volta, al suo aggravamento:

-il debitore, dal canto suo, aveva richiesto i finanziamenti per evitare soccombenza in un eventuale giudizio di restituzione somme anticipate dall'ex compagno per fronteggiare spese mediche impreviste ed indifferibili, spese legate alla casa familiare ovvero al sostentamento della prole, quindi non per beni voluttuari. Pertanto il debitore è senz'altro esente da colpa grave, malafede o frode nell'assunzione delle obbligazioni, che ha onorato fin quando ha potuto.

Ciò si desume anche dall'analisi delle banche dati pubbliche e private, oltre che dalla documentazione ufficiale estratta dal cassetto fiscale di Agenzia delle Entrate della riscossione, del concessionario per la riscossione, dell'Inps, dagli estratti di conto corrente, dalle visure catastali e ipocatastali etc.(all. 9-15, 41-43). In altri termini, dunque, il sovraindebitamento della sig.ra DE FALCO Rosa è da attribuirsi al ricorso alla finanza esterna per fronteggiare i problemi di vita quotidiana del

proprio nucleo familiare e per le conseguenti esigenze della famiglia monoreddito, insomma spese ordinarie.

g) **-LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SS. CCII.**

Il patrimonio disponibile del debitore risulta inferiore alla soglia di povertà prevista per la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 68 comma 3 CCI nella misura dell'assegno sociale moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare. Tale soglia calcolata con riferimento al debitore e al suo nucleo- composto da 3 persone di cui una minore, risulta essere pari ad euro 1.237,46. Ne deriva che essendo il debitore, privo di redditi ulteriori rispetto a quelli riferiti, risulta collocabile al di sotto della soglia di povertà con tutte le conseguenze già esaminate nel paragrafo che precede cui si rinvia per brevità.

Pertanto, l'unico bene che può formare oggetto di distribuzione tra i creditori sono le somme liquide attualmente accantonate dal debitore per le necessità del proprio nucleo familiare- percorso di studi del figlio-, pari a complessivi euro 5.000,00 (all. 40) che vengono messe a disposizione della procedura come da dichiarazione resa da

In particolare, con la somma accantonata di euro 5.000,00 proposta nel piano, verrà destinata al pagamento parziale ai creditori chirografari cui viene applicata falcidia pari al 90% e riconosciuta percentuale di soddisfazione pari al 10%, oltre versamento mensile di euro 179,30 per 84 mesi a seguito dell'omologa del piano, come meglio si preciserà nel dettaglio che segue infra.

h) **ELENCO CREDITORI E SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO**

Come premesso nei paragrafi che precedono, il reddito mensile della sig _____ pari ad euro **1.560,00** mensili. A tali importi si aggiunge l'assegno unico per i figli (uno minore e l'altro appena maggiorenne) di euro 330,00 e l'assegno mantenimento per figlio minore di euro 250,00 che costituendo un sussidio assistenziale non valgono a formare reddito per il nucleo familiare.

La debitoria **attualmente maturata a carico del debitore viene di seguito riportata con separata indicazione dell'elenco dei creditori e della classe di credito:**

Nominativo creditore	Tipologia rapporto	Rata	Importo residuo	Privilegio
----------------------	--------------------	------	-----------------	------------

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

			debitoria	
ARIZONA SPV SRL	Garanzia a Mutuo chirografario n.		Euro 173.690,00	Chirografo
FINACIT SPA	Cessione del quinto		Euro 30.160,00	Chirografo
DEUTICHE BANK SPA	Carte di credito rateale		Euro 1.400,84	Chirografo
TOTALE			Euro 205.250,84	

i) Spese familiari

Le spese mensili essenziali per il mantenimento del debitore unitamente al proprio nucleo familiare costituiscono, secondo l'Istat, l'importo minimo per assicurare un'esistenza libera e dignitosa. Su tali spese incide altresì l'inflazione pari al 12% della spesa sostenuta dalle famiglie italiane. Nel caso della ricorrente, l'importo mensile delle spese minime essenziali si aggira in euro **1.399,46**, come da prospetto di dettaglio di seguito riportato:

21

ENTRATE		USCITE	
DESCRIZIONE	QUOTA MENSILE	DESCRIZIONE	QUOTA MENSILE
ASSEGNO UNICO	€ 330,00	Luce	€ 65,00
RETRIBUZIONE	€ 1560,00	Acqua	€ 50,00
MANTENIMENTO	€ 250,00	Gas	€ 65,00
		Telefono Mobile	€ 25,00
		Assicurazione Auto	€ 39,50
		Carburante	€ 100,00
		Tassa Auto	€ 10,61
		Servizi Sanitari E Spese Per La Salute	€ 50,00
		Spese Scolastiche	€ 100,00
		Alimenti Mensili	€ 220,00

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

		Canone di Locazione	€ 600,00
		Condominio	€ 50,85
TOTALE	€ 1560,00	TOTALE	€ 1.399,46

La ricorrente, come precisato vive in appartamento con regolare contratto di locazione e nel complesso, l'importo mensile sostenuto per le spese di sostentamento proprio e della propria famiglia ammontano ad euro **1.399,46**, mentre l'attivo destinato al servizio del debito ammonta a circa euro **1.560,00** mensili (al netto dell'assegno unico / mantenimento che è misura assistenziale).

j) Procedure esecutive

Allo stato non sono pendenti procedure a carico del debitore.

k) Atti di straordinaria amministrazione

Il proponente negli ultimi 5 anni non ha compiuto alcun atto di straordinaria amministrazione ne ha posto in essere atti di disposizione patrimoniale.

l) Piano proposto

La proposta del Debitore prevede il soddisfacimento totale dei crediti prededucibili e chirografari secondo il seguente schema:

- Pagamento integrale dei creditori in prededuzione prima del deposito del piano: le spese di procedura advisor e OCC all'atto del deposito del piano e della relazione, sono state versate da parte del terzo assuntore, sig.ra Megna Rosaria, quale madre della proponente De Falco Rosa, che con dichiarazione sottoscritta di proprio pugno ha rinunciato al rimborso delle somme da parte della ricorrente e della procedura;

- Dazione in favore di tutti i creditori della somma di euro 5.000,00 che la ricorrente aveva accantonato come risparmio per gli studi universitari del figlio che in considerazione delle circostanze, mette a disposizione del piano al fine di distribuirle ai creditori secondo l'incidenza del rispettivo credito sulla debitoria complessiva come da tabella che segue, con la precisazione che i detti importi saranno versati in favore degli aventi diritto entro 30 giorni dall'omologa del piano:

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

- Euro 4.245,86 in favore dell'... ovvero per il 84,92%
- Euro 720,67 in favore della F... vvero per il 14,41%
- Euro 33,47 in favore della I... vvero per il 0,67%

- In aggiunta alla liquidità disponibile distribuita come sopra, il piano prevede anche il pagamento dei crediti chirografari in n. 84 rate del valore complessivo di euro 179,30 mensile sino al raggiungimento della percentuale di soddisfo del 10% del residuo dovuto in favore di ciascun creditore con un piano di rientro che di seguito si riporta:

- euro 15,82 x 84 rate in favore della I
- euro € 156,23 x 84 rate in favore dell'...
- euro 1,27 x 84 rate in favore della

-Il debitore si è fatto carico dell'anticipazione a titolo di contributo unificato da euro 98,00 e marca da bollo da euro 27,00 per l'iscrizione a ruolo della domanda.

Tabella dei crediti chirografari

CREDITORE	CAUSALE	GRADO	IMPORTO	FALCIDIA	SODDISFO %	DEBITO POST STRALCIO
	Mutuo	Chirografo	Euro 173.689,02	90%	10%	€ 17.368,92
	Cessione Del Quinto	Chirografo	Euro 30.160,00	90%	10%	€ 3.016,00
	Credito Revolving	Chirografo	Euro 1.400,84	90%	10%	€ 124,23
TOTALE			Euro 205.249,86			Euro € 20.509,15

23

m) Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Nella odierna procedura non c'è alcun bene da liquidare se si esclude il veicolo in titolarità del proponente che costituisce l'unico mezzo al servizio dell'organizzazione familiare e delle necessità di usufruirne da parte della ricorrente per recarsi sul luogo di lavoro e di uno studente ancora minorenni.

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

In ogni caso, si segnala che l'importo realizzabile dall'eventuale vendita giudiziaria, tenuto conto delle condizioni di usura dell'autoveicolo valutate nella perizia estimatoria versata in atti, risulta stimato in 1.000,00 euro. Emerge evidente quindi che quanto realizzato in caso di liquidazione non risulterebbe sufficiente a garantire il pagamento delle spese della procedura, rischiando, peraltro, di aggravare i costi della procedura stessa con operazioni di vendita da cui non conseguirebbe alcun beneficio per i creditori (Trib. Bologna, ord. n. 4555/2019 del 26/04/2019). Per cui appare *ictus oculi* più conveniente la proposta di ristrutturazione del debito rispetto ad essa.

DEPOSITO DEL RICORSO E DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

Il presente ricorso, unitamente alla documentazione offerta a supporto della domanda ed alla relazione particolareggiata redatta dal Gestore nominato avv. Giovanni De Vivo, viene depositato ai sensi dell'art. 68 co. 1 CCI da parte del legale che assiste il ricorrente, previo apposita autorizzazione a mezzo delega che dovrà essere rilasciata dal Gestore nominato.

CONCLUSIONI

A mezzo del presente atto e della relazione particolareggiata redatta dall'Occ nominato, unitamente alla documentazione allegata, il debitore chiede all'Ill.mo Tribunale di Nola, contrariis rejectis, valutata l'ammissibilità e la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità per l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge,

- a) *dichiarare inesigibili nei confronti De Falco Rosa nata il 01.10.1978 a Napoli (NA) c.f. DF LRSO78R41F8390 residente in Pomigliano d'Arco via Udine n. 17, i debiti non soddisfatti come indicati nella presente procedura;*
- b) *Ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano, autorizzarne la comunicazione ai creditori entro i termini e con le modalità previste dall'art. 70, comma 1, CCII;*
- c) *Con il medesimo decreto, disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore ovvero le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, ivi inclusa la sospensione del prelievo dei ratei mensili da parte del cessionario del quinto.*

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

d) *Accertata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità economica, disporre l'omologa del piano depositato e dichiarato fattibile dal Gestore della Crisi.*

Ai sensi del D.P.R. 115/2012 si precisa che la presente controversia rientra tra quelle di volontaria giurisdizione ed è soggetta al versamento di contributo unificato pari ad euro 98,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. Nomina e accettazione OCC;
2. certificato residenza storico della De Falco Rosa;
3. autocertificazione De Falco elenco creditori;
4. Autocertificazione inventario De Falco;
5. Autocertificazione De Falco atti di straordinaria amministrazione;
6. Dichiarazioni 7/30 De Falco anno 2022-2023-2024-;
7. Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti;
8. estratti c/c bancari della sig.ra De Falco Rosa;
9. report centrale rischi Banca D'Italia De Falco Rosa;
10. crif De Falco Rosa;
11. visura mettinconto De Falco Rosa;
12. visura protesti De Falco Rosa;
13. visura nominativa ACI De Falco Rosa;
14. Visura CAI De Falco Rosa;
15. Visura ispezione ipotecaria sul territorio Nazionale;
16. verbale di interrogatorio formale della De Falco;
17. lettera di costituzione in mora;
18. certificato di matrimonio;
19. certificato di stato di famiglia;
20. Sentenza di omologa di separazione consensuale anno 2009 Tribunale di Nola;
21. Sentenza di divorzio n. 978/2014 pubblicata il 31.03.2014 Tribunale di Nola;
22. estratto previdenziale De Falco Rosa;
23. contratto di lavoro a tempo indeterminato Poste Italiane Spa;
24. Buste paga anno 01.01.2024 al 31.12.2024;
25. estratto contributivo della De Falco Rosa;
26. copia contratto mutuo ipotecario;
27. cartelle cliniche della De Falco Rosa;
28. atto di precetto ITAL FONDIARIO dell'08.06.2015;
29. pignoramento immobiliare;
30. bando vendita all'asta;
31. Piano di riparto definitivo proc. Esecutiva immobiliare n. 250/2015 R.G.E Trib. Nola- dott.ssa Guardasole;
32. decreto di trasferimento n. c 515/19 rep. 157/2019;
33. Atto di precetto notificato ARIZONA SPV srl in data 24.09.2024;
34. rigetto proposta transattiva ARIZONA SPV SRL;
35. ricevuta festa comunione di Piccolo Andrea;

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

AVVOCATO
VALENTINA CENTONZE

36. ricevuta pagamento arredi cucina;
 37. ricevute spese odontoiatriche;
 38. Contratto di cessione del quinto n. 2743115;
 39. Quietanza di bonifico bancario in favore del sig. Piccolo Vincenzo;
 40. assegni circolari;
 41. precisazione del credito FINACIT SPA
 42. Precisazione del credito Deutsche Bank;
 43. Precisazione del credito ADER assenza di carichi debitori;
 44. richiesta di precisazione del credito con relate di notifica;
 45. movimentazione c/c de falco dal 01.01.2025 al 11.03.2025;
 46. referto del padre della proponente;
 47. Certificazione Unica De Falco Anno 2021;
 48. Certificazione Unica De Falco Anno 2022;
 49. Certificazione Unica De Falco Anno 2023;
 50. Certificazione Unica De Falco Anno 2024;
 51. bollette energia elettrica;
 52. Bollette gas;
 53. contratto canone di locazione;
 54. spese telefonia;
 55. assicurazione auto;
 56. tassa di circolazione;
 57. tassa rifiuti solido urbani;
 58. assegno unico;
 59. Dichiarazione del terzo assuntore;
 60. preventivo sottoscritto OCC;
 61. preventivo sottoscritto avv. Valentina Centonze;
 62. fatture avvenuto pagamento spese procedura in favore dell'OCC e dell'Avv. Valentina Centonze;
 63. copia libretto di circolazione;
 64. valutazione veicolo;
 65. dichiarazione restituzione somme Negrelli Vito.
 66. Estratto c/c Deutsche Bank.
- Con osservanza

26

Acerra, data dell'invio telematico

Avv. Valentina Centonze



Sig.ra De Falco Rosa



Firmato digitalmente da:
Valentina Centonze
Data: 27/03/2025 12:59:42

Acerra (NA), 80011, Via Luigi Vanvitelli n. 3
Telefax: 081/3198205
E-mail: avvocatocentonze@gmail.com
P.e.c. valentina.centonze@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 102-1/2025

Il Giudice Designato , letti gli atti e le integrazioni documentali, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da De Falco Rosa nata il 01.10.1978 a Napoli (NA) c.f. DFLRSO78R41F839O residente in Pomigliano d'Arco via Udine n. 17, con l'assistenza legale dell'Avv. Valentina Centonze e con l'ausilio dell'OCC incaricato Avv. Giovanni De Vivo;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Pomigliano d'Arco;

rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che la parte ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCI., in quanto la ricorrente non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della medesima (relazione OCC in atti);
rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato presso POSTE ITALIANE SPA con un reddito medio mensile percepita di euro 1.567,30 al netto delle trattenute fiscali e al lordo degli assegni familiari e di

mantenimento, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro € 206.442,90 risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.399,46;

preso atto che il piano non prevede il pagamento dei crediti prededucibili in quanto già soddisfatti anteriormente al deposito della proposta con versamento delle somme da parte della sig.ra Megna Rosaria senza la pretesa della restituzione ed il pagamento del 10% dei crediti chirografari attraverso il pagamento di una rata mensile di euro 179,30 per n. 84 rate, nonché della somma di euro all'atto dell'omologa suddivisi tra tutti i creditori in chirografo, in quota parte e secondo l'incidenza del credito (cfr. relazione OCC pag. 32);

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio della ricorrente

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa

la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 16.04.2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano